

Gazzetta ufficiale C 375 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

63° anno

Comunicazioni e informazioni

6 novembre 2020

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 375/01	Comunicazione della Commissione —, Raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi	1
---------------	--	---

Banca centrale europea

2020/C 375/02	Modifica al Quadro Etico Della Bce, (<i>Il presente testo sostituisce la parte 0 delle norme sul personale della BCE per quanto riguarda il quadro etico del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 204 del 20 giugno 2015, pag. 3</i>)....	25
---------------	--	----

Commissione europea

2020/C 375/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9953 — CalSTRS/Altitude Group/AI THD)	42
---------------	--	----

2020/C 375/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10003 — DWS/Vertex Bioenergy)	43
---------------	--	----

2020/C 375/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste)	44
---------------	---	----

2020/C 375/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.8130 — Imerys/Alteo certain assets)	45
---------------	--	----

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 375/07	Tassi di cambio dell'euro — 5 novembre 2020	46
2020/C 375/08	Decisione della Commissione, del 22 luglio 2020, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per le quote per il trasporto aereo che gli Stati membri di riferimento devono assegnare a titolo gratuito nel 2020 ad operatori aerei che abbiano effettuato voli dall'UE alla Svizzera	47

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 375/09	Notifica preventiva di concentrazione, (Case M.9989 — BB Holding Investment/Duferdofin-Nucor), Caso ammissibile alla procedura semplificata	57
---------------	---	----

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi

(2020/C 375/01)

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. MIGLIORI PRATICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI	3
2.1. Prodotti chimici per uso domestico	6
2.1.1. Prodotti per la pulizia domestica e prodotti per l'igiene personale	7
2.1.2. Pitture, vernici, inchiostri e colle	7
2.1.3. Pesticidi per uso domestico e per il giardinaggio	8
2.1.4. Prodotti fotochimici	8
2.1.5. Imballaggio	9
2.2. Rifiuti sanitari domestici	9
2.2.1. Prodotti farmaceutici	9
2.2.2. Oggetti da taglio e altri rifiuti potenzialmente infettivi	10
2.3. Rifiuti da costruzione e demolizione	11
2.3.1. Rifiuti di amianto	11
2.3.2. Legno trattato	12
2.3.3. Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	13
2.4. Rifiuti di manutenzione degli autoveicoli	13
2.4.1. Filtri dell'olio e materiali assorbenti contaminati	13
2.4.2. Prodotti automobilistici, lucidanti per superfici e liquidi antigelo	14
2.5. Rifiuti contenenti mercurio (diversi dai RAEE)	14
3. FATTORI DI SUCCESSO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI	15
3.1. Incentivi economici	15
3.2. Soluzioni di raccolta differenziata su misura	16
3.3. Sensibilizzazione e comunicazione	18
3.4. Applicazione delle norme	21
4. RIFERIMENTI	22
ALLEGATO — Link a esempi di comunicazione sulle buone pratiche	24


1. INTRODUZIONE

Le presenti linee guida sono elaborate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti⁽¹⁾ («direttiva quadro sui rifiuti»), che impone alla Commissione di adottare linee guida in materia di raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi al fine di assistere e agevolare gli Stati membri nell'attuazione dell'obbligo di raccolta differenziata di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Scopo principale delle presenti linee guida è prevenire i rischi per la salute umana, l'ambiente e, in particolare, gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, agevolando l'attuazione della raccolta differenziata di rifiuti domestici pericolosi. In linea con gli obiettivi della direttiva quadro sui rifiuti⁽²⁾, le linee guida mirano altresì a migliorare la quantità e la qualità dei materiali per la loro preparazione in vista del riutilizzo e del recupero impedendo la contaminazione di altri flussi di materiali e, di conseguenza, un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Il presente documento intende fornire una panoramica delle migliori pratiche concernenti l'attuazione dell'obbligo di raccolta differenziata in tutta l'UE, in particolare a livello regionale e locale. Sebbene le presenti linee guida riguardino la gestione efficace dei rifiuti domestici pericolosi, occorre ricordare che la prevenzione e la riduzione restano gli obiettivi prioritari, conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Sono pertanto essenziali campagne di sensibilizzazione per ridurre al minimo l'uso di prodotti pericolosi in ambito domestico.

Le presenti linee guida sono destinate alle autorità degli Stati membri a livello locale, regionale e centrale e ai gestori di rifiuti. Il loro scopo è assistere e agevolare i destinatari nel compito di mettere a punto e attuare programmi di raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi.

Figura 1 Composizione dei rifiuti urbani in Europa



Fonte: dati della Banca mondiale (2018) e di Eurostat (2008)⁽³⁾

I rifiuti domestici pericolosi rappresentano in genere circa l'1 % in peso dei rifiuti urbani (esclusi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, «RAEE»)⁽⁴⁾, l'equivalente⁽⁵⁾ di un quantitativo compreso tra 1 e 6 kg per abitante all'anno. Tuttavia, i dati a livello nazionale sono di difficile comparazione, in quanto i paesi utilizzano sia processi di comunicazione sia categorie diverse (ad esempio, includendo in tali rifiuti i RAEE o i grassi commestibili).

⁽¹⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109), considerando 41.

⁽³⁾ Cfr. ad esempio Andreasi et al. (2017) per una panoramica della composizione dei diversi flussi di rifiuti.

⁽⁴⁾ Adamcová, D. et al. (2016).

⁽⁵⁾ EEA (2015) e D'Emwelverwaltung (2018).

La maggior parte dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti domestici costituiscono la fonte principale, proviene in genere da sei flussi di rifiuti (cfr. figura 1). Pur essendo ricompresi nella voce «altro» in quanto frazione minore, i rifiuti domestici pericolosi rivestono un'importanza relativamente elevata, poiché potenzialmente in grado di ostacolare un riciclaggio di alta qualità di tutte le altre frazioni e per la loro criticità in termini di sicurezza.

Le presenti linee guida non riguardano specificamente i flussi disciplinati da altre normative dell'Unione in materia di rifiuti, come le batterie, i RAEE, gli oli usati o i veicoli fuori uso, per i quali sono già in vigore sistemi di raccolta e gestione specifici. Gli insegnamenti tratti dal funzionamento dei sistemi più specifici e le potenziali sinergie con gli stessi possono tuttavia essere rilevanti ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi.

Le presenti linee guida non sono vincolanti. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) rimane il solo organo investito dell'autorità di interpretare il diritto dell'UE.

2. MIGLIORI PRATICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI

La categoria dei rifiuti domestici pericolosi comprende un'ampia gamma di materiali che presentano caratteristiche di pericolosità diverse. Il rifiuto pericoloso è definito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti come «rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III» della direttiva stessa. Tra gli esempi di questo tipo di rifiuti, generalmente prodotti da nuclei domestici, figurano: pitture e vernici, pesticidi da giardino, detergenti, taluni medicinali inutilizzati, taluni rifiuti derivanti da attività di manutenzione fai da te di abitazioni e autovetture.

I criteri di classificazione dei rifiuti relativi alle caratteristiche che possono renderli pericolosi sono elencati nell'allegato sopra citato e devono essere utilizzati, ove opportuno, in sede di classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi tenendo conto della loro origine, del loro tipo e del loro inserimento nell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE) (6).

L'elenco dei rifiuti contiene una nomenclatura di riferimento per l'identificazione e la classificazione dei rifiuti ed è vincolante per quanto riguarda i rifiuti da considerare pericolosi. I rifiuti ivi elencati sono raggruppati in capitoli e sottocapitoli secondo la fonte e la composizione. Un codice a sei cifre ne consente la piena identificazione. Nell'elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco (*).

L'allegato della decisione 2000/532/CE descrive le fasi da seguire per l'assegnazione di un codice di identificazione dei rifiuti a un determinato flusso di rifiuti e l'ordine di precedenza da adottare in sede di consultazione dei diversi capitoli. Ulteriori orientamenti per quanto concerne la classificazione dei rifiuti e l'assegnazione dei relativi codici di identificazione sono contenuti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (7).

Le caratteristiche e il trattamento dei diversi tipi di rifiuti domestici pericolosi variano in misura notevole, ma, sulla base dell'analisi delle migliori pratiche per la loro raccolta, sono stati individuati i seguenti sistemi di raccolta differenziata:

- prelievo periodico presso un luogo specifico (ad esempio un punto di raccolta mobile) o prelievo porta a porta (ogni due o più settimane),
- ritiro in negozio,
- deposito presso piattaforme ecologiche.


(6) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(7) Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (GU C 124 del 9.4.2018, pag. 1).

Nell'UE circa due terzi dei rifiuti domestici pericolosi sono raccolti in maniera differenziata presso le piattaforme ecologiche e il restante terzo è raccolto in gran parte mediante prelievi periodici, in particolare presso i punti di raccolta mobili. Per alcuni flussi di rifiuti, quali le batterie e i RAEE, esistono punti di raccolta situati in strutture di vendita al dettaglio⁽⁸⁾.

Alcuni rifiuti domestici pericolosi continuano a sfuggire a un corretto smaltimento⁽⁹⁾ e sono smaltiti nei bidoni della raccolta indifferenziata o, in misura minima, secondo modalità che possono rappresentare un rischio significativo per la salute e l'ambiente, come ad esempio lo scarico nei sistemi di canalizzazione⁽¹⁰⁾.

Figura 2 Sistemi di raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti domestici pericolosi



Esempio di buone pratiche n. 1⁽¹¹⁾

Il Granducato di Lussemburgo dispone di un sistema integrato di raccolta dei rifiuti che prevede strutture capillari e gratuite per la raccolta dei rifiuti domestici pericolosi: 18 punti di raccolta fissi dove i cittadini possono portare sostanze pericolose (ossia un punto ogni 35 000 abitanti), punti di raccolta mobili allestiti 4 volte all'anno e interventi di raccolta a domicilio effettuati su richiesta. Il sistema raccoglie oltre 5 kg di rifiuti domestici pericolosi per abitante all'anno⁽¹²⁾.

Sono previste campagne di comunicazione mediante strumenti digitali e servizi di sostegno specifici per i gruppi destinatari, ad esempio i residenti dei condomini. Nei sistemi di raccolta più completi i residenti dei condomini possono depositare separatamente fino a 27 diversi tipi di rifiuti, tra cui i rifiuti domestici pericolosi.

⁽⁸⁾ http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/household_report.pdf

⁽⁹⁾ Letcher e Vallero (2019)

⁽¹⁰⁾ https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/household_report.pdf

⁽¹¹⁾ https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/20180227_Haz_Waste_Final_ReportV5_clear.pdf

⁽¹²⁾ D'emweltverwaltung (2018).

Esempi di buone pratiche n. 2

I servizi ambientali della Regione di Helsinki (Finlandia) hanno installato nell'area metropolitana 50 contenitori per la raccolta gratuita di un'ampia gamma di flussi di rifiuti, tra cui i rifiuti domestici pericolosi. I contenitori sono dislocati presso stazioni di servizio, supermercati e altri negozi per ottimizzarne l'accessibilità. Per garantirne la sicurezza, i contenitori sono accessibili solo durante gli orari di apertura e la polizia locale è coinvolta nel sostegno delle strutture senza personale. I contenitori sono destinati ai seguenti rifiuti domestici pericolosi:

- liquidi di raffreddamento, per freni e per frizioni,
- oli usati, filtri dell'olio e altri rifiuti oleosi,
- solventi quali essenza di trementina, diluente, acetone (compresi i solventi levasmalto),
- soluzioni di lavaggio a base di solventi,
- pitture, colle, vernici, preservanti del legno,
- acidi forti, quali l'acido solforico,
- recipienti a pressione contenenti o che hanno contenuto gas,
- bombolette spray,
- soluzioni di lavaggio alcaline,
- pesticidi e disinfettanti,
- prodotti chimici per usi fotografici.

Inoltre, i seguenti tipi di rifiuti domestici pericolosi possono essere smaltiti soltanto in piattaforme ecologiche: rifiuti elettrici ed elettronici (smaltimento gratuito), legno impregnato (smaltimento gratuito) e rifiuti contenenti amianto (alla tariffa di 10 EUR ogni 100 litri nel 2015).

Esempio di buone pratiche n. 3 ⁽¹³⁾

A Odense (Danimarca) ogni nucleo domestico riceve una scatola rossa da 40 litri da utilizzare per lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. La scatola viene raccolta secondo quattro modalità:

- prelievo a domicilio, effettuato su richiesta e tariffato,
- prelievo presso i condomini tramite camion attrezzato per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi,
- consegna da parte dei nuclei domestici presso uno dei due punti di raccolta di rifiuti domestici pericolosi dotati di personale,
- consegna da parte dei nuclei domestici presso le piattaforme ecologiche, durante alcuni fine settimana.

A Odense si raccolgono ogni anno 300 tonnellate di rifiuti domestici pericolosi, pari a circa 1,6 kg per abitante all'anno. La maggior parte di tali rifiuti è costituita da pitture e vernici, che rappresentano dal 66 al 75 % del totale dei rifiuti domestici pericolosi raccolti. I restanti rifiuti includono acidi, pesticidi, bombolette spray e varie altre sostanze chimiche.

Poiché la raccolta è gestita da personale addestrato, la qualità e l'omogeneità dei flussi raccolti sono elevate. La raccolta di rifiuti pericolosi è principalmente finanziata mediante la tassa generale sui rifiuti, dovuta da tutti i nuclei domestici del comune. Il costo per abitante ammonta a circa 3,3 EUR all'anno (sulla base delle informazioni comunicate nel 2014).

⁽¹³⁾ https://www.acrplus.org/images/project/R4R/Good_Practices/GP_Odense_hazardous-waste-collection.pdf

Esempio di buone pratiche n. 4⁽¹⁴⁾

A Parigi (Francia) i «Trimobiles» (punti di raccolta mobili installati su veicoli a tre ruote) sono utilizzati in aggiunta alle piattaforme ecologiche e alla raccolta a domicilio effettuata su richiesta. Tali veicoli possono essere trasformati in meno di un'ora in punti di raccolta mobili. Nel 2012, la rete era composta da sei punti di raccolta mobili utilizzati in 30 aree diverse.

La frequenza del servizio di raccolta dipende dalle condizioni locali e varia da una a sette volte al mese. Ciascuna unità rimane nella propria area per mezza giornata. Vengono raccolte diverse frazioni di rifiuti, compresi i rifiuti da costruzione e demolizione, i RAEE e il legno. Il tasso di cattura presso questi punti di raccolta mobili è elevato: esso costituisce infatti il 65 % del totale dei rifiuti domestici pericolosi raccolti nelle zone interessate. Nel 2017 sono state raccolte 323 tonnellate di rifiuti pericolosi⁽¹⁵⁾.

Il servizio è erogato esclusivamente ai nuclei domestici ed è gratuito. Il sistema è finanziato principalmente dalle autorità locali e il costo dei punti di raccolta mobili e delle tradizionali piattaforme ecologiche è di circa 2 EUR all'anno per abitante. Il regime di responsabilità estesa del produttore per i RAEE copre una piccola parte del finanziamento globale. A Parigi il costo dei rifiuti raccolti mediante i Trimobiles è di circa 300 EUR/t, mentre quello dei rifiuti raccolti presso le tradizionali piattaforme ecologiche è di circa 75 EUR/t (in base alla relazione del 2014).

Esempio di buone pratiche n. 5⁽¹⁶⁾

A Tallin (Estonia) i container per il trasporto marittimo vengono rigenerati e muniti di ripiani, cassetti e appositi vani di stoccaggio per essere utilizzati come punti di raccolta di rifiuti domestici pericolosi. I container sono posizionati in luoghi strategici per assicurarne la vicinanza ai cittadini. Tale pratica ha consentito di incrementare la raccolta di rifiuti domestici pericolosi da 12 tonnellate (0,03 kg pro capite l'anno) nel 2000 a 158 tonnellate (0,4 kg pro capite l'anno) nel 2013.

Nel 2005 il costo unitario di un simile container per la raccolta dei rifiuti variava da 3 700 EUR a 4 500 EUR, a seconda della capienza del container (20-30 m³). Il costo di gestione di ciascun punto di raccolta è passato da 46 EUR al mese nel 2004 a 70 EUR al mese nel 2013.

2.1. Prodotti chimici per uso domestico

La raccolta differenziata dei prodotti chimici per uso domestico è già attiva nella maggior parte dei comuni degli Stati membri. Di norma essa avviene tramite prelievi periodici e presso le piattaforme ecologiche, ma anche con meccanismi complementari quali il ricorso a distributori che erogano il servizio su base volontaria.

La raccolta e il trattamento dei prodotti chimici pericolosi per uso domestico sono finanziati principalmente dai comuni. L'organizzazione e il finanziamento della raccolta e del trattamento possono anche essere oggetto di regimi di responsabilità estesa del produttore, come accade in Francia dal 2011. In Francia, un certo numero di regimi settoriali di questo tipo riguarda i prodotti chimici per uso domestico raggruppati nella nozione di «rifiuti diffusi specifici» (*déchets diffus spécifiques*⁽¹⁷⁾), generati dai nuclei domestici e comprendenti prodotti pirotecnici, idrocarburi, estintori, adesivi, solventi e comuni prodotti chimici per uso domestico. Nel caso dei dispositivi pirotecnici, la raccolta avviene tramite una rete di fornitori navali in base a un contratto relativo al regime settoriale Aper Pyro.

⁽¹⁴⁾ https://www.acrplus.org/images/project/R4R/Good_Practices/GP_ORDIF_mobile-civic amenity site.pdf

⁽¹⁵⁾ <https://cdn.paris.fr/paris/2020/06/10/4beadd723295ce69dc7acbcbe0a582f.pdf>

⁽¹⁶⁾ https://www.acrplus.org/images/project/R4R/Good_Practices/GP_Tallinn_hazardous-waste-collection.pdf

⁽¹⁷⁾ <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-diffus-specifiques-menagers>

Esempio di buone pratiche n. 6

A Bruxelles (Belgio) i cittadini possono depositare i rifiuti chimici domestici presso il camion «Proxy Chimik». Il camion effettua soste periodiche in un centinaio di punti della città e rimane in ciascuno di essi per 45 minuti. La frequenza del servizio è mensile o bimestrale, a seconda della zona.

Si stima che nel 2012 siano stati raccolti con questo sistema 0,4 kg di rifiuti domestici pericolosi pro capite. Prima dell'accettazione, i rifiuti sono esaminati in loco al fine di evitare contaminazioni e rischi per la salute nonché per sfruttarne appieno il potenziale di recupero (i rifiuti liquidi e solidi devono quindi essere conferiti separatamente e nelle loro confezioni originarie; il nome del prodotto deve essere indicato sull'imballaggio). Al personale viene impartita una formazione chimica di base, necessaria per applicare i criteri di accettazione dei rifiuti.

La comunicazione prevede: istruzioni chiare ai cittadini e utilizzo di opuscoli, siti web e applicazioni mobili per informarli riguardo al calendario di raccolta. I finanziamenti pubblici consentono di mantenere la raccolta di rifiuti domestici pericolosi gratuita per i cittadini.

2.1.1. Prodotti per la pulizia domestica e prodotti per l'igiene personale

I prodotti per la pulizia e i prodotti per l'igiene personale (cosmetici, tinture per capelli, smalti per unghie, solventi levasmalto, ecc.), ove pericolosi, sono trattati conformemente ai seguenti codici dell'elenco dei rifiuti:

20 01 13* – solventi;

20 01 14* – acidi;

20 01 29* – detergenti, contenenti sostanze pericolose.

Numerosi prodotti per la pulizia utilizzati quotidianamente in ambito domestico possono trasformarsi in rifiuti pericolosi poiché spesso contengono solventi, acidi, basi, materiali abrasivi, tensioattivi, sbiancanti e altri componenti pericolosi. Tali prodotti possono, tra gli altri pericoli, essere infiammabili o corrosivi.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: in genere, i prodotti per la pulizia domestica e i prodotti per l'igiene personale sono inceneriti. Il riutilizzo dei prodotti per l'igiene personale, tra cui i cosmetici, non è una pratica comune, ma esistono iniziative in tal senso intraprese da alcune ONG.

2.1.2. Pitture, vernici, inchiostri e colle

Le pitture sono miscele di solventi, pigmenti, minerali, resine, tensioattivi e altri additivi. Una frazione del prodotto finisce nelle acque reflue e nelle acque di superficie a seguito della pulizia di pennelli e contenitori. Durante l'uso e a fine vita, le pitture a base di solventi emettono in atmosfera composti organici volatili.

Le pitture di scarto e i solventi contenenti sostanze pericolose rappresentano una parte cospicua dei rifiuti domestici pericolosi. Il codice applicabile dell'elenco dei rifiuti è:

20 01 27* – vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose.

Esempio di buone pratiche n. 7

«Reprint» è una rete di riutilizzo della pittura che copre l'intero Regno Unito (sponsorizzata da un grande distributore di pitture che mette a disposizione competenze, visibilità e finanziamenti) e raccoglie i residui di pitture ritrasformandoli in pitture nuove ridistribuite gratuitamente o a basso prezzo a singoli cittadini, comunità ed enti di beneficenza. L'accettazione è soggetta a criteri rigorosi al fine di evitare la contaminazione (ad esempio, la pittura è accettata solo se consegnata nel suo contenitore originario).

Reprint gestisce più di 74 punti di deposito, tra cui piattaforme ecologiche e strutture gestite da volontari, e ridistribuisce oltre 300 000 litri di pittura all'anno. Il costo di esercizio annuo di ciascun punto di deposito è prossimo a 10 000 EUR a seconda delle dimensioni e dell'ubicazione.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: nell'UE il metodo di trattamento più comune delle pitture a fine vita è l'incenerimento, ma si ricorre anche al riutilizzo e al riciclaggio. Il collocamento in discarica di pitture contenenti solventi (20 01 27*) non è ammesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (¹⁸), che vieta il collocamento in discarica dei rifiuti liquidi e dei rifiuti classificati come infiammabili.

2.1.3. Pesticidi per uso domestico e per il giardinaggio

I pesticidi sono sostanze contenute come principi attivi nei prodotti fitosanitari e nei biocidi. Benché la loro formulazione sia specifica per l'impiego non professionale o domestico, i pesticidi per uso domestico contengono principi attivi tossici per piante e animali diversi dagli organismi bersaglio, in particolare nel caso dei pesticidi per piante (erbicidi), per insetti (insetticidi) o per funghi (fungicidi). Alcuni pesticidi possono essere persistenti e bioaccumulabili e risultare tossici per ingestione, nonché irritanti per gli occhi e la pelle. La capacità di evitare i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dallo smaltimento di tali prodotti dipende in gran parte dal rispetto delle istruzioni di smaltimento da parte dei consumatori. Il sistema di raccolta più utilizzato negli Stati membri per questo genere di rifiuti è la raccolta da parte dei nuclei domestici con conferimento nelle piattaforme ecologiche locali.

Il codice dell'elenco dei rifiuti applicabile ai rifiuti da pesticidi per uso domestico è il seguente:

20 01 19* – pesticidi

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: i rifiuti da pesticidi e prodotti chimici per uso domestico e per il giardinaggio non sono generalmente adatti al riciclaggio. In generale i sistemi di gestione dei rifiuti si concentrano sul ridurre l'uso e sul loro corretto smaltimento a fine vita. Nella maggior parte dei casi la distruzione dei rifiuti da pesticidi avviene mediante incenerimento ad alta temperatura.

2.1.4. Prodotti fotochimici

Questa categoria di rifiuti pericolosi ha subito una diminuzione con l'avvento delle fotografie digitali, ma ancora oggi alcuni nuclei domestici sviluppano pellicole fotografiche e producono stampe utilizzando notevoli quantità di sostanze chimiche pericolose. I rifiuti liquidi derivanti dal procedimento di sviluppo fotografico contengono sostanze quali idrochinina, solfato di sodio, argento, cloruro mercurico, cadmio, ferrocianuro, acidi e formaldeide. Queste sono presenti nei residui delle soluzioni di sviluppo, nei residui dei rivelatori cromogeni, nelle soluzioni di lavaggio, nelle soluzioni di fissaggio e nei residui delle soluzioni di fissaggio. Il codice applicabile dell'elenco dei rifiuti è:

20 01 17* – prodotti fotochimici

La Germania e la Danimarca prescrivono ai proprietari dei negozi fotografici di accettare gratuitamente rifiuti di questo tipo provenienti da nuclei domestici. Essi sono altresì responsabili del loro smaltimento.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: i rifiuti di prodotti fotochimici sono generalmente riciclati, una pratica incentivata in termini finanziari dall'estrazione dell'argento. L'elettrolisi è un metodo di recupero dell'argento comunemente utilizzato, ma presenta un'elevata intensità di capitale.

^(¹⁸) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1).

2.1.5. *Imballaggio*

I rifiuti di imballaggio contenenti sostanze e miscele pericolose (ad esempio quelle elencate nelle sezioni precedenti) sono considerati rifiuti pericolosi e possono essere raccolti in maniera differenziata tramite le piattaforme ecologiche o tramite prelievi periodici di rifiuti domestici pericolosi. Si applicano le seguenti categorie di cui all'elenco dei rifiuti:

15 01 10* – imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

Ulteriori orientamenti sulla classificazione dei contenitori di sostanze e miscele pericolose e sul momento in cui devono essere considerati «vuoti» sono contenuti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti⁽¹⁹⁾. Gli imballaggi vuoti provenienti dai nuclei domestici sono in genere raccolti nell'ambito di sistemi di raccolta differenziata o come rifiuti urbani non differenziati.

2.2. **Rifiuti sanitari domestici**

2.2.1. *Prodotti farmaceutici*

Nei nuclei domestici sono presenti comunemente svariati prodotti farmaceutici, quali analgesici, antibiotici, trattamenti ormonali sostitutivi, farmaci chemioterapici orali e antidepressivi, e, secondo alcune stime, una parte significativa di tali farmaci diventa rifiuti⁽²⁰⁾. L'articolo 127 ter⁽²¹⁾ della direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano impone agli Stati membri di introdurre idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti. Gli Stati membri attuano tale obbligo imponendo alle farmacie o alle piattaforme ecologiche⁽²²⁾ di accettare i rifiuti farmaceutici. Altri siti di raccolta utilizzati nell'UE sono le case di riposo e le comunità per anziani. La raccolta è effettuata nel corso di eventi limitati a una singola giornata oppure su base continua o periodica.

I codici di riferimento dell'elenco dei rifiuti sono i seguenti:

20 01 31* – medicinali citotossici e citostatici;

20 01 32 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*.

La raccolta differenziata dei rifiuti farmaceutici è importante a prescindere dalla classificazione dei singoli prodotti come rifiuti pericolosi o non pericolosi, in quanto i rifiuti farmaceutici provenienti dai nuclei domestici possono penetrare nell'ambiente. Ad esempio, lo scarico di effluenti provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane (acque di scarico) contiene farmaci escreti e farmaci inutilizzati gettati nel lavabo o nel gabinetto⁽²³⁾. Gli impianti di trattamento di acque reflue sono concepiti principalmente per il trattamento di escreti e altre sostanze organiche comuni e non per la rimozione di prodotti farmaceutici. Ciò comporta una presenza sempre più massiccia di prodotti farmaceutici e loro residui nelle acque superficiali⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

Alcuni Stati membri, come la Francia⁽²⁶⁾ e la Spagna⁽²⁷⁾, hanno istituito regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti farmaceutici scaduti al fine di finanziare la raccolta di tali medicinali.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: i medicinali scaduti raccolti sono generalmente inceneriti ad alta temperatura.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (GU C 124 del 9.4.2018, pag. 1).

⁽²⁰⁾ L'Umweltbundesamt (Agenzia federale per l'ambiente tedesca) stima che, in totale, circa il 30 % dei quantitativi venduti rimane inutilizzato ed è scaricato.

⁽²¹⁾ Direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136 del 30.04.2004, pag. 34).

⁽²²⁾ *Health care without harm* (HCWH). In Europa è stata realizzata una banca dati destinata a fornire una panoramica delle iniziative attuali e passate messe in campo da ONG locali, regionali e nazionali, progetti europei e autorità nazionali/regionali degli Stati membri dell'UE per affrontare il problema dell'impatto ambientale dei farmaci e dei rifiuti farmaceutici: http://saferpharma.org/pie-initiatives-database/?_sft_area_of_interest=unused-expired-pharmaceutical-disposal-practices

⁽²³⁾ OCSE 2019 — <https://www.oecd.org/chemicalsafety/pharmaceutical-residues-in-freshwater-c936f42d-en.htm>

⁽²⁴⁾ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890607> and <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.04.028>

⁽²⁵⁾ aus der Beek, T. et al. (2016).

⁽²⁶⁾ Ademe (2017)

⁽²⁷⁾ <https://www.sigre.es/>

Esempio di buone pratiche n. 8

In Francia è in vigore, per i prodotti farmaceutici, un regime di responsabilità estesa del produttore gestito da Cyclamed, un'organizzazione che coordina la raccolta differenziata dei prodotti farmaceutici. Cyclamed organizza campagne di sensibilizzazione dei pazienti e partenariati con tutti i soggetti della filiera farmaceutica. Al sistema aderiscono oltre 21 000 farmacie, 200 distributori e 190 laboratori. Cyclamed riesce a raccogliere il 62 % dei farmaci inutilizzati. Il volume totale raccolto è pari a 10 500 tonnellate, ossia 162 g per abitante all'anno.

Il costo complessivo del sistema di raccolta ammonta a circa 10 milioni di EUR, provenienti da un contributo di 0,0032 EUR (IVA esclusa) per scatola di medicinali versato dai produttori. Circa il 50 % di tale costo è legato allo smaltimento dei rifiuti (250 EUR/tonnellata) e comprende i costi di incenerimento (120 EUR/tonnellata), stoccaggio e trasporto ⁽²⁸⁾. L'acquisto tramite bandi delle cassette di raccolta fornite alle farmacie rappresenta circa il 25 % dei costi totali, la comunicazione il 10 % e la gestione complessiva il 5 %. La parte restante è assorbita da studi, attività di ricerca e spese varie.

2.2.2. Oggetti da taglio e altri rifiuti potenzialmente infettivi

I rifiuti infettivi sono rifiuti contenenti microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenute tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi (allegato III della direttiva quadro sui rifiuti). Di norma questo tipo di rifiuti è prodotto negli ospedali, nei laboratori e nelle relative strutture sanitarie. Tuttavia, rifiuti simili possono provenire anche dall'autotratamento e dall'automonitoraggio da parte dei pazienti, svolti in ambito domestico e senza l'intervento di personale sanitario. Possono farne parte gli aghi utilizzati dai pazienti per il trattamento di patologie specifiche, tra cui il diabete, e i residui provenienti da dispositivi per test autodiagnostici per malattie infettive trasmissibili. L'Organizzazione mondiale della sanità fornisce informazioni sulle diverse categorie di agenti infettivi e sulle categorie di rifiuti sanitari ⁽²⁹⁾. Le norme nazionali specifiche in materia di raccolta e trattamento di tali rifiuti disciplinano generalmente i rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, quali ospedali, laboratori e cliniche veterinarie, ma non i rifiuti sanitari generati in ambito domestico, per i quali non esistono solitamente sistemi di raccolta differenziata diversi da quelli utilizzati per i prodotti farmaceutici usati (descritti in precedenza).

Non esiste un codice dell'elenco dei rifiuti idoneo per i rifiuti infettivi di origine urbana raccolti in maniera differenziata. Attualmente, in applicazione della metodologia di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE, i possibili codici dell'elenco dei rifiuti applicabili a tali rifiuti domestici sono i seguenti:

20 03 01 – rifiuti urbani non differenziati

20 03 99 – rifiuti urbani non specificati altrimenti

⁽²⁸⁾ https://www.cyclamed.org/wp-content/uploads/2019/09/CYCLAMED_INFOGRAPHIE_2018-3-1024x1024.jpg

⁽²⁹⁾ OMS, 2014. *Safe management of wastes from health-care activities* (Gestione sicura dei rifiuti da attività sanitarie), https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/

Esempio di buone pratiche n. 9

La Francia ha istituito un regime di responsabilità estesa del produttore per determinati medicinali potenzialmente infettivi, in particolare gli oggetti da taglio, i kit di analisi e i dispositivi medici a fine ciclo. Un'organizzazione denominata «DASTRI» è stata costituita per adempiere a tale obbligo di responsabilità per conto dei produttori. L'organizzazione fornisce appositi contenitori detti «scatole per aghi», da riportare una volta pieni alle farmacie che collaborano con DASTRI.

In sei anni, 12 milioni di contenitori di oggetti da taglio sono stati distribuiti ai pazienti e nel 2018 l'83 % di tali oggetti è stato raccolto e trattato in maniera sicura.

A seguito della pandemia di COVID-19, dichiarata nel marzo 2020, alcuni Stati membri o loro regioni hanno adottato disposizioni specifiche ⁽³⁰⁾ per la raccolta dei rifiuti indifferenziati provenienti da nuclei domestici in cui sono presenti pazienti affetti da COVID-19. In generale, tuttavia, come indicato negli orientamenti ⁽³¹⁾ pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e ribadito negli orientamenti emanati dai servizi della Commissione ⁽³²⁾, tali rifiuti sono raccolti insieme alla frazione di rifiuti urbani misti, senza che siano in vigore ulteriori misure specifiche per la loro raccolta.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: i rifiuti infettivi sono generalmente sottoposti a incenerimento da parte degli operatori autorizzati ad accettarli. In alternativa, possono essere trattati mediante sterilizzazione a vapore o mediante trattamenti chimici. Una disamina esaustiva ⁽³³⁾ delle tecnologie di trattamento dei rifiuti sanitari è stata pubblicata nel 2019 dall'Organizzazione mondiale della sanità.

2.3. Rifiuti da costruzione e demolizione

2.3.1. Rifiuti di amianto

Il termine «amianto» designa un gruppo di fibre di silicato minerale presenti in natura, appartenenti alle serie del serpentino e dell'anfibolo. L'amianto è un minerale pericoloso con struttura fibrosa che, in caso di inalazione, produce effetti a lungo termine sulla salute gravi e potenzialmente letali, compreso il cancro. A causa della sua resistenza al fuoco e al calore, in passato è stato ampiamente utilizzato come isolante e per altri scopi.

L'amianto è una sostanza classificata come cancerogeno di categoria 1 ⁽³⁴⁾ e, conformemente all'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti, i rifiuti contenenti tale sostanza in una concentrazione superiore al valore limite dello 0,1 % sono classificati come pericolosi. Diverse voci dell'elenco dei rifiuti si applicano ai rifiuti contenenti amianto che possono essere prodotti dai nuclei domestici a seguito di lavori di demolizione o ristrutturazione o della dismissione di talune (vecchie) apparecchiature:

- 16 02 12* – apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere;
- 16 02 15* – componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso;
- 17 06 01* – materiali isolanti, contenenti amianto;
- 17 06 05* – materiali da costruzione contenenti amianto.

⁽³⁰⁾ Una rassegna per Stato membro/regione è disponibile sulla pagina web sul COVID-19 di ACR+, <https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19>

⁽³¹⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-control-household-management-covid-19>

⁽³²⁾ *Waste management in the context of the coronavirus crisis* (Gestione dei rifiuti nel contesto della crisi dovuta al coronavirus) (aprile 2020), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf

⁽³³⁾ https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/technologies-for-the-treatment-of-infectious-and-sharp-waste/en/

⁽³⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifiche al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Sebbene la produzione di amianto sia vietata nell'UE dalla restrizione di cui alla voce 6 dell'allegato XVII del regolamento REACH⁽³⁵⁾, esso rimane presente in larga misura in vari materiali e prodotti con lunghi cicli di vita, ad esempio i materiali presenti nel calcestruzzo, nelle coperture, nelle coibentazioni o nelle tubature degli edifici. Inoltre, in diversi paesi, i cittadini che eseguono lavori edili fai da te conferiscono rifiuti di amianto (legato, non friabile) alle piattaforme ecologiche. Va osservato che, ai sensi della direttiva 2009/148/CE, tutti gli Stati membri dispongono di una legislazione che prevede norme rigorose di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro⁽³⁶⁾. I lavori che comportano l'utilizzo di materiali contenenti amianto dovrebbero essere svolti esclusivamente da professionisti appositamente formati e non affrontati come attività fai da te.

Esempio di buone pratiche n. 10

Il comune di Londra (Regno Unito) eroga su richiesta un servizio di raccolta di rifiuti di amianto riposti in appositi imballaggi. I cittadini possono richiedere una raccolta sovvenzionata annuale di 15 m³ di amianto (o sette sacchi di residui di demolizioni) prelevati gratuitamente presso il proprio domicilio. Per ottimizzare l'efficienza in termini di costi, il servizio è esternalizzato ad appaltatori privati selezionati secondo un principio di competitività.

Esempio di buone pratiche n. 11

La regione delle Fiandre (Belgio) si sta adoperando per diventare «bonificata dall'amianto» entro il 2040. Una delle misure di tale politica consente ai nuclei domestici di conferire l'amianto non friabile (legato), generato da lavori di ristrutturazione fai da te, nelle piattaforme ecologiche o di richiederne il prelievo a domicilio utilizzando sacchi registrati acquistabili in anticipo presso il comune. Il deposito dell'amianto nelle piattaforme ecologiche da parte dei nuclei domestici è gratuito fino a 200 kg per abitante oppure fino a 1 m³ o a 10 lastre per tetti all'anno. Grazie a una formula di cofinanziamento, il canone di servizio a carico dei cittadini per i sacchi con una capacità di raccolta di circa 20 lastre ondulate per tetti è stato ridotto a soli 30 EUR. Dai risultati emerge che la quantità di amianto conferita nelle piattaforme ecologiche rimane invariata nonostante la possibilità di usufruire del prelievo a domicilio dei rifiuti di amianto, segno che non è in atto il passaggio dal conferimento in piattaforma alla raccolta porta a porta. Ciò dimostra che la raccolta a domicilio è importante per accelerare la rimozione dei rifiuti di amianto dalle abitazioni.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: sebbene esistano metodi di trattamento alternativi⁽³⁷⁾, il collocamento in discarica dei rifiuti di amianto rimane la migliore tecnica disponibile. Prima del collocamento possono essere adottate ulteriori misure di stabilizzazione volte a ridurre il rischio di rilascio di fibre.

2.3.2. Legno trattato

I rifiuti di legno derivano dai lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni che interessano elementi strutturali e non strutturali, ad esempio serramenti e infissi, pareti divisorie ed elementi di copertura, strutture in legno di tende per l'esterno, recinzioni per giardini e altre strutture esterne in legno. Per evitarne la degradazione, il legno viene impregnato con appositi preservanti. Alcuni preservanti di largo impiego, quali l'arsenato di rame cromato [CCA], il creosoto e il pentaclorofenolo, sono ora soggetti a rigorose restrizioni o a divieto, ma rimane necessario smaltire il legno già trattato con tali sostanze⁽³⁸⁾ (⁽³⁹⁾). Il codice dell'elenco dei rifiuti corrispondente a questo tipo di rifiuti domestici è il seguente:

20 01 37* – legno, contenente sostanze pericolose.

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁶⁾ Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).

⁽³⁷⁾ *State of the art: asbestos — possible treatment methods in Flanders: constraints and opportunities* (Stato dell'arte: amianto — metodi possibili di trattamento nelle Fiandre: vincoli e opportunità) (2016) <https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/State%20of%20the%20art%20asbestos%20waste%20treatment.pdf>

⁽³⁸⁾ https://www.researchgate.net/publication/279340427_Regulations_in_the_European_Union_with_Empphasis_on_Germany_Sweden_and_Slovenia

⁽³⁹⁾ Uno studio approfondito condotto per l'Agenzia tedesca per l'ambiente (Greegrich et al., 1993) ha concluso che l'arsenico è il più importante contributore alla cancerogenicità del percolato di discarica.

Il legno trattato può essere abitualmente conferito dai nuclei domestici nelle piattaforme ecologiche.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: il metodo di trattamento preferenziale del legno trattato con CCA e degli altri tipi di legno trattato è l'incenerimento in impianti dotati di sistemi di controllo dell'inquinamento atmosferico all'avanguardia, necessari per via della volatilità dell'arsenico nei gas di scarico.

2.3.3. *Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame*

Prima di essere sostituito dal bitume, il catrame di carbone era comunemente utilizzato come legante nella costruzione di strade. Per molti decenni anche le traversine ferroviarie in legno sono state trattate con creosoto del catrame di carbone, utilizzato come preservante. Attualmente l'uso del creosoto per il trattamento del legno è soggetto a restrizioni rigorose ed è disciplinato dall'allegato XVII, voce 31, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ⁽⁴⁰⁾.

I rifiuti contenenti catrame di carbone sono classificati come pericolosi in quanto contengono quantità significative di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), un gruppo di composti cancerogeni. I rifiuti di asfalto contenenti catrame di carbone sono considerati rifiuti pericolosi se il livello di catrame di carbone è superiore allo 0,1 %. Il termine «catrame di carbone» descrive una serie di sostanze complesse derivate dal carbone, classificate come sostanze cancerogene di categoria 1A nell'allegato VI del regolamento CLP ⁽⁴¹⁾ e come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti se presenti in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %. Le traversine ferroviarie usate, di cui è noto il riutilizzo per la stabilizzazione delle pareti o del suolo dei giardini, sono trattate nella sezione precedente relativa ai rifiuti di legno. Il catrame di carbone può essere presente anche in prodotti quali il cartone catramato o i rivestimenti bituminati, utilizzati, ad esempio, come parti delle tettoie delle casette da giardino. In sede di riparazione o sostituzione, alcuni di tali prodotti possono generare notevoli quantità di rifiuti pericolosi.

I codici applicabili dell'elenco dei rifiuti sono i seguenti:

- 17 03 01* – miscele bituminose contenenti catrame di carbone;
- 17 03 03* – catrame di carbone e prodotti contenenti catrame;
- 20 01 37* – legno, contenente sostanze pericolose (cfr. sopra, sezione 3.3.2).

I nuclei domestici possono abitualmente conferire questo tipo di rifiuti nelle piattaforme ecologiche.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: a seconda dei regolamenti e delle infrastrutture del paese, questa categoria di rifiuti è sottoposta a trattamento termico (incenerimento) oppure, sebbene tale soluzione sia meno privilegiata secondo la gerarchia dei rifiuti, smaltita in discarica.

2.4. **Rifiuti di manutenzione degli autoveicoli**

2.4.1. *Filtri dell'olio e materiali assorbenti contaminati*

I filtri dell'olio delle autovetture possono diventare parte dei rifiuti domestici quando gli automobilisti effettuano in autonomia la manutenzione dei propri veicoli. Questo tipo di attività può inoltre generare ulteriori rifiuti impregnati di olio motore, tra cui stracci e guanti. Si stima che, nel solo Regno Unito, ogni anno siano smaltite in tali filtri esausti 1 100 tonnellate ⁽⁴²⁾ di oli usati, spesso come rifiuti urbani non differenziati. I codici applicabili dell'elenco dei rifiuti sono i seguenti:

- 15 02 02* – assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 16 01 07* – filtri dell'olio.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. la nota 35.

⁽⁴¹⁾ Ad esempio la pece, catrame di carbone, alta temperatura [CE: 266-028-2]

⁽⁴²⁾ http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/household_report.pdf

Questi tipi di rifiuti potrebbero essere conferiti a strutture autorizzate nelle quali la loro produzione rientra nell'ambito dell'attività professionale che vi si svolge, ad esempio le officine di riparazione di automobili e i negozi di ricambi automobilistici (eventualmente dietro pagamento di una commissione), oppure a piattaforme ecologiche con raccolta in speciali recipienti per impedirne la fuoriuscita e facilitarne il trasporto.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: I filtri dell'olio usati sono riciclabili in quanto realizzati in acciaio. Eventuali residui di olio al loro interno possono essere recuperati mediante apposite presse filtranti.

2.4.2. Prodotti automobilistici, lucidanti per superfici e liquidi antigelo

Molte delle sostanze e miscele utilizzate nelle automobili o per la loro pulizia e manutenzione sono pericolose per la salute umana e per l'ambiente. Ad esempio, l'ingrediente primario dei liquidi antigelo è il glicole etilenico, una sostanza tossica. Come altri liquidi presenti nelle autovetture, tra cui i liquidi per freni o l'olio lubrificante, anche i liquidi antigelo devono essere sostituiti periodicamente. I codici applicabili dell'elenco dei rifiuti sono i seguenti:

- 16 01 13* – liquidi per freni;
- 16 01 14* – liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose;
- 20 01 26* – oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25.

La gestione non corretta degli oli usati comprende il versamento negli scarichi o sul terreno, la combustione nei roghi o nei bruciatori a olio e lo smaltimento insieme ai filtri esausti nei contenitori per i rifiuti residui. Tali rifiuti potrebbero essere conferiti presso strutture autorizzate nelle quali la loro produzione rientra nell'ambito dell'attività professionale che vi si svolge, ad esempio le officine di riparazione di automobili, i negozi di ricambi automobilistici o le stazioni di servizio.

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: i liquidi antigelo usati possono essere riciclati ripristinandone le proprietà originarie. I liquidi antigelo riciclati possono essere utilizzati come liquidi di raffreddamento del motore, mentre il glicole etilenico può essere estratto e riutilizzato nell'industria della plastica. L'olio motore può essere trattato per la rigenerazione in olio di base o l'utilizzo come combustibile. Una notevole quantità di olio viene tuttavia persa, soprattutto attraverso la combustione durante il suo impiego.

2.5. Rifiuti contenenti mercurio (diversi dai RAEE)

Il mercurio è altamente tossico per gli esseri umani e gli animali in caso di inalazione o ingestione. Presenta inoltre tossicità per gli organismi acquatici. Tra i rifiuti contenenti mercurio provenienti dai nuclei domestici figurano le batterie a mercurio esauste e i termometri a mercurio. Questi sono ricompresi nelle seguenti voci dell'elenco dei rifiuti:

- 20 01 21* – tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- 20 01 33* – batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.

Il consumo totale di mercurio contenuto nelle apparecchiature di misura nell'UE27 è stato stimato nel 2007 tra 7 e 17 tonnellate. Le sue applicazioni principali erano gli sfigmomanometri, i barometri per uso domestico, i termometri per la misurazione della temperatura corporea e i termometri per applicazioni di laboratorio e industriali. L'immissione sul mercato di apparecchiature di misura contenenti mercurio è ora vietata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ⁽⁴³⁾ (allegato XVII, voce 18a) e il consumo di mercurio relativo alle apparecchiature vendute al pubblico (quali i termometri per la misurazione della temperatura corporea e i barometri) si è arrestato nel 2009 ⁽⁴⁴⁾.

La maggior parte degli Stati membri raccoglie tali apparecchiature insieme ad altri tipi di rifiuti pericolosi e le separa in vista del successivo riciclaggio. Tuttavia, una parte consistente del mercurio contenuto nei termometri e nelle altre apparecchiature di misura utilizzate nei nuclei domestici continua a essere smaltita in modo inadeguato assieme ai rifiuti residui non differenziati.

⁽⁴³⁾ Cfr. la nota 35.

⁽⁴⁴⁾ http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/study_report2008.pdf

La raccolta differenziata favorisce il seguente trattamento: i rifiuti contenenti mercurio dovrebbero essere riciclati o trattati in un impianto abilitato al trattamento dei rifiuti pericolosi. Esistono unità di recupero del mercurio in paesi quali Germania, Francia, Austria e Svezia. Il commercio di mercurio è altamente regolamentato e controllato a norma del regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio⁽⁴⁵⁾. I rifiuti contenenti mercurio sono generalmente sottoposti a trattamento e stabilizzazione prima del loro smaltimento permanente in infrastrutture di stoccaggio sotterraneo, quali le miniere di sale o discariche specialmente allestite.

3. FATTORI DI SUCCESSO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DOMESTICI PERICOLOSI

Le diverse metodologie di organizzazione della raccolta differenziata sono state oggetto di numerosi studi⁽⁴⁶⁾. È stato dimostrato che i sistemi di raccolta differenziata efficaci seguono un approccio integrato che contempla i seguenti quattro elementi: la previsione di incentivi economici, la definizione di norme chiare di applicazione della legge, la fornitura di un'infrastruttura specifica per la raccolta differenziata e un impegno attivo e regolare nella comunicazione con i destinatari (i nuclei domestici che producono rifiuti). Tali elementi sono risultati comuni a tutti i sistemi di raccolta differenziata, compresi quelli relativi ai rifiuti domestici pericolosi.

L'analisi delle migliori pratiche attuate negli Stati membri ha consentito alla Commissione di individuare i seguenti fattori in grado di contribuire in misura significativa all'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata, in particolare quelli destinati ai rifiuti domestici pericolosi, dal punto di vista della quantità di rifiuti raccolti.

3.1. Incentivi economici

Gli strumenti elencati di seguito sono comunemente considerati efficaci nella promozione a livello europeo della raccolta differenziata, inclusa la raccolta differenziata alla fonte da parte dei cittadini.

La responsabilità estesa del produttore (*Extended Producer Responsibility* — EPR) trasferisce la responsabilità finanziaria e/o operativa della gestione dei rifiuti dai comuni ai produttori di beni. L'EPR contribuisce a migliorare la cernita e il riciclaggio fornendo l'infrastruttura adeguata e le necessarie comunicazioni, finanziando il costo netto di gestione del servizio di raccolta e il successivo trattamento in base alla gerarchia dei rifiuti e promuovendo azioni di sensibilizzazione. Il regime ha dimostrato la propria utilità per quanto riguarda il riciclaggio di molti flussi di rifiuti, quali imballaggi, componenti elettronici, batterie e veicoli.

La direttiva quadro sui rifiuti, riveduta nel 2018, stabilisce agli articoli 8 e 8 bis i principi generali da seguire nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Un elemento importante è la modulazione delle tariffe pagate dai produttori in funzione di criteri di sostenibilità, quali, ad esempio, la durevolezza, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei loro prodotti o la presenza al loro interno di sostanze pericolose. Nel caso dei prodotti pericolosi di uso domestico, «l'eco-modulazione» potrebbe contribuire a migliorare il livello di progettazione del prodotto al fine di ridurne la pericolosità (prevenzione qualitativa) e aumentare la prevenzione (quantitativa) dei rifiuti, la loro riciclabilità o la loro riutilizzabilità.

Nel sistema «paghi quanto butti» (*Pay-As-You-Throw* — PAYT) lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati da parte dei nuclei domestici avviene tramite tariffazione. A tal fine il sistema prevede solitamente l'impiego di sacchetti per rifiuti muniti di contrassegno, da acquistare in anticipo, o l'uso di contenitori stradali che l'utente può sbloccare solo previa identificazione tramite una tessera personale. È fondamentale che ai rifiuti indifferenziati corrisponda un costo relativamente alto mentre i flussi riciclabili e gli altri flussi differenziati possano invece essere depositati (pressoché) gratuitamente. Ciò crea un chiaro incentivo a differenziare i rifiuti alla fonte.

Per via della solidità degli incentivi finanziari, il sistema PAYT ha dimostrato di essere uno strumento efficace nel potenziare la raccolta differenziata alla fonte.

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

⁽⁴⁶⁾ Cfr., tra gli altri, OCSE (2012), WRAP (2014), UNEP (2016) e AEA (2019).

Esempi di buone pratiche n. 12

Le Fiandre (⁴⁷) (Belgio) sono all'avanguardia nella raccolta differenziata alla fonte in virtù del loro sistema PAYT. La componente variabile della tassa municipale sui rifiuti pagata dai nuclei domestici deve rimanere compresa tra 0,1 e 0,3 EUR/kg per i rifiuti residui o tra 0,75 e 2,25 EUR per un sacchetto da 60 litri. Il sistema PAYT prevede abitualmente l'utilizzo di sacchetti registrati o di contenitori recanti codici a barre. Negli edifici residenziali e nelle zone più densamente popolate è possibile l'impiego di contenitori pubblici (sotterranei) con apertura automatica previo pagamento o identificazione dell'utente tramite tesserino.

Imposte e tariffazione per il collocamento in discarica e l'incenerimento non incidono direttamente sui cittadini, ma incentivano i comuni e i gestori di rifiuti a migliorare l'efficacia della cernita, della raccolta e del riciclaggio dei rifiuti nel territorio. Dette imposte e tariffazione (⁴⁸) contribuiscono a internalizzare sia i costi esterni derivanti dallo smaltimento (emissioni di biossido di carbonio e metano, inquinamento atmosferico e delle acque sotterranee) sia i benefici esterni connessi al riciclaggio (risparmio energetico, riduzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute derivante dall'estrazione delle risorse vergini).

In un sistema cauzione-rimborso, il consumatore paga una cauzione al momento dell'acquisto di prodotti quali le bevande imbottigliate e riceve un rimborso contestualmente alla restituzione del contenitore (⁴⁹). Il sistema è generalmente applicato agli imballaggi di bevande, ma esiste anche per i prodotti a rendere quali le bombole di gas propano per la cucina all'aperto. Grazie all'incentivo finanziario, i sistemi cauzione-rimborso comportano un aumento quasi immediato dei tassi di riciclaggio a livelli superiori al 90 %.

Fra gli strumenti sopra descritti, i primi tre (EPR, PAYT e tasse per il collocamento in discarica e l'incenerimento) sono considerati strumenti economici fondamentali per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'allegato IV bis della direttiva quadro sui rifiuti.

Buone pratiche suggerite:

- mettere a disposizione dei nuclei domestici possibilità di smaltimento sicuro a costo basso o pari a zero aumenta i tassi di raccolta.
- se del caso, rendere i produttori responsabili della gestione dei rifiuti domestici pericolosi attraverso l'EPR garantisce il finanziamento sostenibile delle strutture di raccolta e, insieme con un'eco-modulazione efficace, può anche incentivare modifiche progettuali per ridurre al minimo i costi di gestione dei prodotti alla fine del ciclo di vita.

3.2. Soluzioni di raccolta differenziata su misura

Esiste un'ampia varietà di metodi di raccolta dei diversi flussi di rifiuti.

- 1) La raccolta porta a porta (flusso singolo o mescolato) è un sistema particolarmente adatto alle regioni urbane a elevata densità demografica, nelle quali le distanze di trasporto sono contenute. È utilizzata comunemente per diversi flussi di rifiuti, ad esempio per la raccolta (frequente) di rifiuti secchi riciclabili e di rifiuti organici biodegradabili, ma di rado per i rifiuti domestici pericolosi (presumibilmente a causa dei volumi modesti, dell'eterogeneità dei tipi di rifiuti e dei maggiori rischi associati al deposito di rifiuti domestici pericolosi lungo i marciapiedi).
- 2) I prelievi periodici sono generalmente allestiti per flussi di rifiuti quali i rifiuti verdi, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti ingombranti. Organizzare questo tipo di prelievi consente ai comuni di offrire un servizio ai nuclei domestici, mantenendo nel contempo bassa la frequenza di raccolta (ad esempio, una volta al mese). I prelievi possono essere effettuati in vari punti (ad esempio, tramite camion itineranti che ritirano periodicamente i rifiuti in luoghi strategici) o su richiesta (ad esempio, per la raccolta a domicilio di rifiuti di amianto legato). Questi servizi sono per lo più allestiti o agevolati dai comuni, ma talvolta sono esternalizzati a soggetti privati operanti nella gestione dei rifiuti. I comuni possono limitare la quantità di rifiuti per nucleo domestico destinata a essere raccolti dai servizi municipali (ad esempio, 2 m³ l'anno di rifiuti ingombranti) e introdurre controlli di identità per garantire che la raccolta sia limitata ai soli utenti privati, escludendo le attività commerciali o di altra natura.

⁽⁴⁷⁾ *Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) bijlage 5.1.4.*

⁽⁴⁸⁾ Per un'ampia disamina delle tasse ambientali, cfr. <https://ex-tax.com/>

⁽⁴⁹⁾ Cfr. ACR + (2019) per una panoramica dei sistemi cauzione-rimborso in Europa.

- 3) Contenitori stradali o «depositi collettivi». I contenitori stradali o «depositi collettivi» sono collocati da comuni, organizzazioni che adempiono gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore o altri gestori di rifiuti per consentire la raccolta di una serie di flussi di rifiuti: rifiuti residui, determinati rifiuti domestici pericolosi, rifiuti di cucina, carta e cartone, plastica, metallo, imballaggi in vetro, prodotti tessili. La dislocazione di bidoni o contenitori in luoghi pubblici strategici consente ai nuclei domestici di smaltire i rifiuti in qualsiasi momento, ottimizzando al contempo la logistica rispetto alla raccolta porta a porta.
- 4) Servizi di ripresa: le organizzazioni che adempiono gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore allestiscono presso i punti vendita servizi di ripresa di una serie di flussi di rifiuti: imballaggi di bevande, RAEE, batterie e rifiuti domestici pericolosi. I servizi di ripresa offrono ai consumatori una soluzione di facile utilizzo, ottimizzando al contempo la logistica rispetto alla raccolta porta a porta.
- 5) Piattaforme ecologiche: sono una soluzione che permette agli utenti di depositare la quasi totalità dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento, mentre il personale presente in loco può fornire loro assistenza e controllare la qualità dei rifiuti in entrata. Poiché l'attività delle piattaforme ecologiche è incentrata sulla raccolta dei rifiuti domestici, occorre evitare vi siano consegnati rifiuti derivanti da attività professionali, ad esempio prevedendo l'identificazione obbligatoria del conferente tramite un documento di riconoscimento e vietando il conferimento di volumi ingenti.

Esempio di buone pratiche n 13

Nei Paesi Bassi il bacino di utenza indicativo consigliato per ciascuna piattaforma ecologica è di 60 000 abitanti⁽⁵⁰⁾. Nella regione delle Fiandre (Belgio) i comuni possono scegliere se adottare un criterio basato sulla popolazione o un criterio basato sulla distanza. Il primo caso prevede una piattaforma unica nei comuni con una popolazione minima di 10 000 abitanti e una piattaforma supplementare ogni 30 000 abitanti⁽⁵¹⁾. In alternativa, nelle associazioni intercomunali, tutte le piattaforme ecologiche sono accessibili a tutti i cittadini dei comuni appartenenti all'associazione e il 90 % degli abitanti dovrebbe avervi accesso entro un raggio di 5 km. Solitamente le città optano per il criterio basato sulla distanza e pertanto la quantità di piattaforme per numero di abitanti è di norma inferiore per via dell'elevata densità demografica.

Va rilevato che, sebbene l'analisi delle migliori pratiche a livello territoriale dimostri che non esiste un sistema di raccolta differenziata «universale», vi è un certo numero di elementi comuni che, in diverse combinazioni, definiscono un sistema di raccolta differenziata modello. Tali elementi sono presentati e discussi nei presenti orientamenti. La flessibilità nel modulare e nel combinare tra loro questi elementi consente di ottimizzarli sulla base delle circostanze locali, tra cui la densità demografica, la tipologia di edilizia abitativa, il clima, la disponibilità di spazi di stoccaggio limitati o la raccolta nei centri storici.

Buone pratiche suggerite:

- la combinazione di vari sistemi di raccolta differenziata comporta in genere una raccolta più efficiente e consente di gestire le differenze in termini di flussi di rifiuti e comportamenti/preferenze della popolazione per quanto riguarda lo smaltimento.
- Le piattaforme ecologiche sono le principali strutture di raccolta dei grandi flussi di rifiuti domestici pericolosi. La loro facilità di fruizione è importante al fine di aumentare i volumi di rifiuti domestici pericolosi raccolti: devono offrire orari di apertura prolungati, un'ubicazione accessibile e una diffusione capillare sul territorio.
- I prelievi periodici, i servizi di prelievo su richiesta e i punti di raccolta mobili sono un complemento importante delle normali piattaforme ecologiche, in quanto consentono ai nuclei domestici di smaltire i rifiuti in prossimità dei loro domicili. Sono inoltre utili per superare i vincoli di spazio nelle zone a forte densità demografica. Gli impianti di raccolta innovativi (ad esempio, i trimobiles in uso a Parigi o i container per il trasporto marittimo utilizzati a Tallinn) possono costituire soluzioni di raccolta efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi.
- In generale i sistemi porta a porta raggiungono i tassi di raccolta più elevati, in particolare nelle zone densamente popolate, ma presentano anche maggiori costi rispetto ad altre soluzioni.
- I punti di raccolta e gli obblighi di ripresa di determinati rifiuti presso negozi, farmacie e altre strutture specializzate possono essere inseriti nelle reti di raccolta per agevolare il corretto smaltimento dei rifiuti, evitando che siano conferiti come rifiuti urbani non differenziati o scaricati nella rete fognaria.
- Per quanto riguarda alcuni rifiuti domestici pericolosi, tra cui l'amianto, le autorità locali possono ridurne al minimo i rischi per la salute e lo smaltimento illecito mediante l'erogazione di servizi destinati a flussi di rifiuti specifici, come la fornitura di imballaggi standard per la raccolta a domicilio dell'amianto legato.
- Sarebbe necessario impartire una formazione adeguata al personale in servizio presso le piattaforme ecologiche, in particolare sui criteri di accettazione dei rifiuti, contribuendo in tal modo a migliorare la cernita e, di conseguenza, la qualità dei materiali recuperati.
- L'istituzione di un sistema di definizione della quantità di rifiuti domestici pericolosi raccolti in maniera differenziata e il calcolo dei quantitativi raccolti e dei costi di raccolta annui per abitante sono mezzi efficaci per monitorare le prestazioni del sistema di raccolta, stabilirne gli obiettivi e valutarne l'evoluzione nel tempo.

3.3. Sensibilizzazione e comunicazione

La comunicazione è fondamentale per informare i nuclei domestici e incentivarli a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti alla fonte. Benché necessaria per informare i cittadini su come differenziare i rifiuti e per costruire una base di consenso, di rado essa è sufficiente a modificare il comportamento di una comunità. Pertanto, per poter essere efficace la comunicazione dovrebbe essere accompagnata da incentivi economici e misure di applicazione delle norme.

⁽⁵⁰⁾ Amsterdam (2015).

⁽⁵¹⁾ OVAM (2010).

Esempio di buone pratiche n. 14

Il comune di Lubiana (Slovenia) si distingue per un tasso di raccolta dei rifiuti riciclabili pari al 73 %, ottenuto grazie a un sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti biodegradabili e riciclabili, affiancato dalle piattaforme ecologiche. I rifiuti secchi riciclabili sono raccolti con maggiore frequenza rispetto ai rifiuti residui al fine di incentivare la cernita alla fonte. L'uso dei social media e la comunicazione delle date di raccolta tramite SMS personalizzati secondo il profilo di ciascun cittadino sono stati importanti nel raggiungimento di un tasso di raccolta così elevato. Snaga, l'impresa pubblica di gestione dei rifiuti, utilizza anch'essa i social media (internet, SMS, Facebook, Twitter) per rendere più agevole la fruizione dei servizi di raccolta. Le unità di raccolta sotterranee nel centro della città facilitano la raccolta senza creare degrado estetico.

Gli elementi di seguito elencati dovrebbero essere presi in considerazione nella messa a punto di una comunicazione efficace. Le informazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti possono essere fornite ai nuclei domestici da svariate fonti, tra cui le organizzazioni coinvolte nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, le autorità locali e le amministrazioni nazionali e regionali. Per ottimizzare l'impatto della comunicazione in materia di raccolta differenziata e creare sinergie, si consiglia di:

- creare una comunicazione lineare in termini di portata e contenuto;
- svolgere campagne di comunicazione contemporanee su canali diversi, quali: televisione, radio, social media, siti web, giornali, riviste locali ecc.;
- adattare il messaggio e lo stile in funzione del gruppo di destinatari e adoperarsi in particolare per raggiungere i nuclei domestici vulnerabili, spesso penalizzati nell'accesso alle informazioni;
- definire degli indicatori e utilizzarli per misurare periodicamente il livello di consapevolezza, in modo da valutare e perfezionare le campagne e stabilire le priorità future in materia di comunicazione;
- fornire istruzioni chiare per quanto riguarda i sacchetti di raccolta dei rifiuti e i punti di raccolta dei rifiuti, in modo da ridurre la quantità di materiali non interessati.

Esempio di buone pratiche n. 15

Come indicato nell'esempio n. 8, Cyclamamed⁽⁵²⁾ è l'organizzazione delegata all'attuazione della responsabilità estesa del produttore che coordina e finanzia la raccolta di medicinali scaduti (o inutilizzati) in Francia. La sua strategia di comunicazione mira a far sì che i consumatori effettuino la cernita dei farmaci inutilizzati e li restituiscano alle farmacie, smaltendo gli imballaggi e le prescrizioni mediche nel contenitore per la raccolta differenziata della carta. Nel 2018 è stato raggiunto un tasso di raccolta del 62 %. Le attività di comunicazione sono rivolte ai consumatori e coinvolgono farmacie, distributori e comuni.

Tra le azioni di comunicazione intraprese nel 2018 figurano:

- un cortometraggio (di durata inferiore a 80 secondi) disponibile sul web e trasmesso sugli schermi televisivi delle farmacie. Il film presenta le istruzioni per la raccolta differenziata in modo semplice e umoristico.
- Spot-film (della durata di 12 secondi) per la televisione, i social media e i cartelloni elettronici (ad es. nelle farmacie), che mantengono viva l'attenzione sul tema.
- Poster, volantini e infografiche, disponibili sul sito web e affissi nelle farmacie e nei siti di raccolta comunali. Contengono i dati più importanti e una serie di istruzioni visive sulla cernita dei farmaci per motivare i consumatori ad adottare la pratica.
- Banner contenenti il messaggio chiave, facilmente utilizzabili dalle farmacie o da altri attori sui propri siti web.
- Una pubblicazione a fumetti completa di giochi enigmistici.
- Adesivi contenenti un messaggio chiave sulla raccolta differenziata (meno di 15 parole), destinati alle farmacie e ai furgoni per le consegne dei distributori.
- Un sito web con pagine a tema per i gruppi di destinatari e i partner: consumatori, farmacie, distributori e comuni. Il sito presenta caratteristiche interattive, come la geolocalizzazione delle farmacie che partecipano all'iniziativa e accettano i medicinali scaduti, oltre a quiz e testimonianze.
- Social media: tenuta di un blog, presenza su Facebook e Twitter. Il numero di seguaci è misurato per valutare l'impatto della comunicazione.
- Applicazione mobile dotata di un motore di ricerca dei medicinali, costantemente aggiornato. Messaggi promemoria personalizzabili in funzione delle esigenze dell'utente e delle istruzioni di cernita.
- Newsletter per le farmacie, contenente notizie sul sistema di raccolta ma anche numerosi articoli il cui scopo è aumentare la rilevanza e la copertura. L'impatto della newsletter è misurato da una società esterna tramite indagini presso le farmacie.
- Pubblicità sulla rivista di categoria dei farmacisti francesi con un appello affinché diventino «ambasciatori della raccolta».
- Riunioni periodiche con le federazioni di settore per mantenere viva l'attenzione sulla base di informazioni aggiornate, raccogliere suggerimenti utili a migliorare il servizio e garantire l'adesione di tutti i partner della filiera.
- Altre campagne: sostegno alle campagne e agli eventi organizzati dalle autorità competenti interessate e da altre organizzazioni coinvolte nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore per sottolineare l'importanza della raccolta differenziata di tutti i flussi di rifiuti.
- Informazioni personalizzate per i comuni e presenza agli eventi organizzati da questi ultimi

Buone pratiche suggerite:

- tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rifiuti domestici pericolosi (ad esempio le autorità locali, i gestori di rifiuti e le organizzazioni delegate dai produttori all'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore) dovrebbero fornire istruzioni chiare, coerenti e dettagliate per quanto riguarda la prevenzione, l'identificazione, la cernita e l'eliminazione dei rifiuti domestici pericolosi (anche attraverso una migliore etichettatura dei prodotti pericolosi). I messaggi dovrebbero essere semplici, per evitare di confondere i consumatori alle prese con un'ampia gamma di rifiuti domestici pericolosi.
- L'ubicazione e gli orari di apertura delle piattaforme ecologiche e di altri punti di raccolta di rifiuti domestici pericolosi dovrebbero essere comunicati in maniera diffusa attraverso vari canali, tra cui i social media, affinché il messaggio raggiunga tutti i segmenti della popolazione.

⁽⁵²⁾ Cyclamed (2019).

- Il coinvolgimento delle parti interessate a livello locale (ad esempio le associazioni di quartiere) e dei gruppi sociali nella raccolta dei rifiuti domestici pericolosi migliora la consapevolezza e accresce la partecipazione dei cittadini.
- Occorre sostenere i programmi educativi, in particolare quelli rivolti ai bambini, che sono buoni ambasciatori delle pratiche corrette di gestione dei rifiuti. Istruire i bambini sull'importanza e sulle modalità della raccolta dei rifiuti domestici pericolosi (attraverso corsi, visite in loco ecc.) incentiva indirettamente i loro genitori e gli anziani a effettuare tale pratica.
- La fornitura di informazioni ai cittadini sulle conseguenze dannose per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti dallo smaltimento inadeguato dei rifiuti domestici pericolosi può favorire l'adozione di buone pratiche di separazione e smaltimento.

3.4. Applicazione delle norme

Una raccolta e una cernita non adeguate compromettono la qualità dei rifiuti raccolti per il recupero. La raccolta di rifiuti domestici pericolosi insieme a rifiuti domestici misti o ad altri rifiuti non pericolosi incide negativamente sulla possibilità di un riciclaggio di alta qualità. Sebbene la comunicazione aiuti a informare i nuclei domestici sulla corretta differenziazione dei rifiuti, è necessario prevedere un certo livello di incentivi o misure di controllo e applicazione delle norme. Nel concreto, le autorità competenti possono svolgere le seguenti azioni di controllo:

- esame visivo dei sacchetti trasparenti per la raccolta dei rifiuti: i sacchetti dovrebbero essere contrassegnati come non conformi e lasciati nel punto di prelievo qualora contengano materiali che non fanno parte del sistema di raccolta differenziata in uso.
- Controllo basato sul peso: un peso non caratteristico del flusso di rifiuti specifico può far scaturire la necessità di un controllo; ad esempio, se un contenitore per la raccolta di rifiuti di imballaggi in alluminio e in plastica o di rifiuti organici biodegradabili è insolitamente pesante, ciò può indicare la presenza al suo interno di materiali non consoni, ad esempio del terriccio.
- Sanzioni pecuniarie: strumenti efficaci per promuovere una corretta raccolta differenziata alla fonte sono non solo il rifiuto di prelevare sacchetti o bidoni contenenti rifiuti non adeguatamente differenziati ma anche le sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni contribuiscono inoltre a evitare che i sacchetti rifiutati vengano lasciati sul suolo pubblico. Occorre tuttavia che le sanzioni pecuniarie siano complementari a incentivi economici e attività di persuasione e comunicazione adeguati, in quanto non possono sostituirli.

La deplorevole pratica dell'abbandono incontrollato e illecito di rifiuti, ovvero lo scarico abusivo, vanifica gli incentivi per una corretta raccolta e prevenzione dei rifiuti, creando disagi notevoli e danni all'ambiente e alla salute pubblica. L'attuazione di una strategia di repressione e prevenzione dell'abbandono incontrollato e illecito di rifiuti è la pietra angolare sulla quale costruire il successo della gestione dei rifiuti. Il miglioramento degli incentivi al corretto smaltimento dei rifiuti domestici pericolosi riduce questa pratica, rendendo più efficaci le restanti azioni di applicazione delle norme.

Le amministrazioni nazionali o regionali possono migliorare ulteriormente i risultati ottenuti eseguendo un'analisi comparativa dei comuni e promuovendo la condivisione delle buone pratiche in materia di applicazione delle norme. Tale analisi deve confrontare tra loro i comuni o le regioni con caratteristiche simili. Ad esempio, le Fiandre (Belgio) hanno suddiviso i propri comuni in 16 gruppi con obiettivi di raccolta differenziata diversi⁽⁵³⁾. Ai fini del raggruppamento sono state considerate anche caratteristiche quali l'età della popolazione, la migrazione, il turismo e il livello di urbanizzazione. Le metodologie di analisi comparativa dei risultati ottenuti dai sistemi comunali di gestione dei rifiuti sono riportate nella letteratura⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵³⁾ OVAM (2019).

⁽⁵⁴⁾ Lavigne et al. (2019).

Esempi di buone pratiche n. 16

Nel Granducato di Lussemburgo la legge sulla gestione dei rifiuti del 21 marzo 2012 obbliga i condomini a disporre di strutture di raccolta differenziata dei rifiuti. SuperDrecksKëscht®, il sistema integrato di raccolta dei rifiuti, fornisce servizi di consulenza gratuiti agli amministratori dei condomini per favorire l'attuazione della raccolta a livello locale: questi comprendono sopralluoghi per l'analisi della situazione esistente, raccomandazioni sulle infrastrutture di cernita e sostegno alla comunicazione con i residenti. Tale obbligo giuridico, sostenuto da un approccio integrato, ha contribuito al raggiungimento di tassi di raccolta elevati (55).

Buone pratiche suggerite:

- l'attuazione dell'obbligo giuridico di predisporre infrastrutture adeguate di cernita dei rifiuti nei condomini incoraggia gli amministratori e i proprietari a impegnarsi in tal senso. La combinazione di tale obbligo con servizi di supporto pratico (sopralluoghi, modelli di comunicazione) si è dimostrata un mezzo efficace per promuovere la cernita di rifiuti domestici pericolosi nei condomini al fine di evitarne lo smaltimento improprio.
- Il monitoraggio delle concentrazioni e dei tipi di rifiuti domestici pericolosi non correttamente differenziati presenti nei sacchetti dei rifiuti residui consente ai gestori di individuare le priorità su cui concentrare i loro sforzi di applicazione delle norme e di comunicazione.
- Le indagini sui rifiuti scaricati in modo abusivo possono talvolta consentire di risalire all'identità dell'autore del reato e di utilizzarla come base dell'azione repressiva. L'imposizione di sanzioni e la percezione del rischio di essere sanzionati induce un cambiamento dei comportamenti.

4. RIFERIMENTI

ACR+ (2019) *Deposit-refund systems in Europe*

Adamcová, D. et al. *Household Solid Waste Composition Focusing on Hazardous Waste*. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 2 (2016), 487-493. <http://www.pjoes.com/Household-Solid-Waste-Composition-Focusing-on-Hazardous-Waste,61011,0,2.html>

Adème (2017) *Les filières à responsabilité élargie du producteur*. <https://www.conibi.fr/uploads/pdf/comm/FILIERES-REP-EDITION2017.pdf> https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/responsabilite_elargie_du_produc-teur_rep_memo2017_010401.pdf

Amsterdam (2015) *Afvalketen in Beeld*

Andreasi Bassi, S., Christensen, T.H., Damgaard, A. (2017) *Environmental performance of household waste management in Europe — an example of 7 countries*, *Waste Management*, 69, 545-557. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17305342>

aus der Beek, T. et al. (2016), «Pharmaceuticals in the environment. Global occurrences and perspectives», *Environmental Toxicology and Chemistry*, Vol. 35/4, 823-835. <http://dx.doi.org/10.1002/etc.3339>

Bio Intelligence (2012). *Use of economic instruments and waste management performances*

Cyclamed (2019) *Rapport annuel 2018*

D'emweltverwaltung (2018) *Plan national de gestion des déchets et ressources*

Dijkgraaf, E., Vollebergh, H. (2004) «Burn or bury? A social cost comparison of final waste disposal methods», *Ecological economics*, 5, 233-247

Dubois, M. (2013) «Disparity in European taxation of combustible waste», *Waste Management* 7, 1575-1576

Commissione europea (2002a), *Study on hazardous household waste (HHW) with a main emphasis on hazardous household chemicals (HHC)*

Commissione europea (2002b) *Costs for municipal waste management in the EU*

AEA (2015) *Prevention of hazardous waste in Europe*

AEA (2019) *Paving the way for a circular economy, Insights on status and potential*. <https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights>

Eurostat (2008) *Municipal solid waste composition EU 27*

(55) Agenzia lussemburghese per l'ambiente, 2015.

Giegrich J., Mampel U., Franke B., Müller F., Knappe F. (1993) *Eintrag organischer und anorganischer Schadstoffe in den Abfall über Produkte* (Introduzione di inquinanti organici e inorganici nei rifiuti prodotti tramite i prodotti). Ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH. F+E-Vorhaben Nr. 10310602 under contract with Umweltbundesamt Berlin; Heidelberg, dicembre 1993

Lavigne, C., De Jaeger, S., Rogge, N. (2019) «Identifying the most relevant peers for benchmarking waste management performance: A conditional directional distance Benefit-of-the-Doubt approach», *Waste Management*, 89, 418-429

Letcher, T. M., & Vallero, D. A. (Eds.) (2019), *Waste: A handbook for management*, Academic Press.

Nainggolan, D. et al. *Ecological Economics* 166 (2019) 106402. «Consumers in a Circular Economy: Economic Analysis of Household Waste. Sorting Behaviour».

OCSE (2012) *Sustainable materials management, Making better use of resources*. <https://www.oecd.org/env/waste/smm-makingbetteruseofresources.htm>

OVAM (2010) *Uitvoeringsplan milieouverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen*

OVAM (2018) *Huishoudelijk Afval en gelijkaardig bedrijfsafval*

OVAM (2019) *Planaanpassing Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2019*

START project (2008). *Management Strategies for Pharmaceuticals in Drinking Water*. <http://www.start-project.de> Citazione in: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866706/pdf/ehp-118-a210.pdf>

Guidelines for Framework legislation for Integrated Waste Management (Orientamenti per la legislazione quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti), UNEP (2016). <https://stg-wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22098>

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) bijlage 5.1.4 <https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?wold=44718> — <https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Minimum-%20en%20maximumtarieven%202019%20voor%20huisvuil%20en%20grofvuil.pdf>

Banca mondiale (2018), *What a Waste 2:0*

WRAP (2014) *Waste Regulations Route Map*. <http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Route%20Map%20Revised%20Dec%202014.pdf>

ALLEGATO

Link a esempi di comunicazione sulle buone pratiche

Sul web esistono numerosi esempi di comunicazione coinvolgente:

- http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/wpp/Household_%20hazardous_waste_booklet.pdf
- <http://www.snaga.si/en/separating-and-collecting-waste/hazardous-household-waste>
- <https://communityrepaint.org.uk/help-support/paint-calculation/>
- <https://communityrepaint.org.uk/i-have-leftover-paint/give-leftover-paint-new-life/>
- https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/produits-chimiques-donnees2015-synthese_8907.pdf
- <https://www.aha-region.de/entsorgung/oeffnungszeiten/?L=0>
- <https://www.aha-region.de/entsorgung/sonderabfall/>
- https://www.arp-gan.be/pdf/memo_tri.pdf
- <https://www.cityoflondon.gov.uk/services/waste-and-recycling/commercial-waste/hazardous-waste-collection>
- <https://www.est-ensemble.fr/decheteries-mobiles>
- <https://vanha.hsy.fi/en/residents/sorting/instructions/hazardouswaste/Pages/default.aspx>
- <https://vanha.hsy.fi/en/residents/sorting/wasteguide/Pages/default.aspx>
- <https://www.kierratys.info/>
- <https://www.odensewaste.com/awareness-raising/awareness-raising/>
- <https://www.offaly.ie/eng/Services/Environment/News-Publications/Free-drop-off-event-07th-July-2018.pdf>
- <https://www.sdk.lu/images/SDK-EN/PDF/Infoflyer-Residenzen-en-web.pdf>
- <https://www.sdk.lu/index.php/en/reverse-consumption/ecological-waste-management-in-the-house/stationary-collection>
- <https://www.tallinn.ee/eng/A-Guide-to-Sorting-Waste>
- www.dastri.fr
- www.raportaredeseuri.ro
- <http://geodechets.fr>
- [www.vaarallinenjate.fi \(in finlandese e in svedese\)](http://www.vaarallinenjate.fi)

BANCA CENTRALE EUROPEA

MODIFICA AL QUADRO ETICO DELLA BCE

(Il presente testo sostituisce la parte 0 delle norme sul personale della BCE per quanto riguarda il quadro etico del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 204 del 20 giugno 2015, pag. 3)

(2020/C 375/02)

Parte III. La Parte 0 delle norme sul personale della BCE in materia di quadro etico è sostituita dal seguente testo:

«III. PARTE 0 DELLE NORME SUL PERSONALE DELLA BCE IN MATERIA DI QUADRO ETICO

0.1 Disposizioni generali e principi

- 0.1.1 I privilegi e le immunità di cui godono i membri del personale in virtù del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono attribuiti nell'esclusivo interesse della BCE. Tali privilegi ed immunità non dispensano in alcun modo i membri del personale dall'adempimento dei loro obblighi di natura privata e dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia applicabili. Ogni qualvolta sorga una controversia relativa a tali privilegi e immunità, i membri del personale interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comitato esecutivo.
- 0.1.2 Come principio generale, i membri del personale che sono distaccati o in congedo da un'altra organizzazione o istituzione al fine di lavorare per la BCE, sulla base di un contratto di impiego con essa, sono integrati nel personale della BCE, hanno gli stessi obblighi e diritti degli altri membri del personale e svolgono i propri compiti professionali a beneficio esclusivo della BCE.

0.2 Indipendenza

0.2.1 Conflitti di interesse

- 0.2.1.1 I membri del personale evitano i conflitti di interesse nello svolgimento dei propri doveri professionali.
- 0.2.1.2 Per «conflitto di interesse» si intende la situazione in cui un membro del personale sia portatore di un interesse personale che possa influenzare, anche solo apparentemente, l'adempimento dei suoi doveri professionali in modo imparziale e obiettivo. Per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per i membri del personale, i loro familiari, altri parenti o appartenenti alla cerchia di amici e stretti conoscenti.
- 0.2.1.3 I membri del personale che si accorgono di un conflitto di interessi nello svolgimento dei propri compiti professionali informano immediatamente il proprio responsabile gerarchico. Il responsabile gerarchico può assumere ogni misura appropriata ad evitare tale conflitto di interessi, dopo aver chiesto il parere dell'Ufficio di conformità e governance. Se il conflitto non è suscettibile di essere risolto o mitigato da altre misure appropriate, il responsabile gerarchico può sollevare il personale interessato dalla responsabilità sulla materia in questione. Se il conflitto di interessi è relativo ad una procedura d'appalto, il responsabile gerarchico informa l'Ufficio centrale degli appalti o il Comitato degli appalti, a seconda del caso, i quali decidono sulle misure da adottare.
- 0.2.1.4 Prima della nomina di un candidato, l'autorità di nomina, come definita al punto a) dell'articolo 1bis.1.1, in conformità alle norme relative a selezione e nomina, valuta se può sussistere un conflitto di interesse derivante dalle precedenti attività lavorative del candidato o da sue strette relazioni personali con membri del personale, componenti del Comitato esecutivo o membri di altri organi interni della BCE. L'autorità di nomina, qualora individui un conflitto di interesse, chiede il parere dell'Ufficio di conformità e governance.

0.2.2 *Doni e manifestazioni di cortesia*

0.2.2.1 I membri del personale non possono richiedere né accettare, per se stessi o per altri, alcun vantaggio che sia in qualunque modo connesso al loro rapporto di impiego con la BCE.

0.2.2.2 Per «vantaggio» si intende qualsiasi dono, manifestazione di cortesia o altro beneficio, di natura finanziaria e non finanziaria, che migliora in modo oggettivo la situazione finanziaria, giuridica o personale del beneficiario o di qualsiasi altro soggetto, e che non spetta al beneficiario in forza di legge. Piccole manifestazioni di cortesia offerte durante incontri di lavoro non sono considerate un vantaggio. Un «vantaggio» è considerato connesso al rapporto di impiego del beneficiario con la BCE se è offerto in considerazione della posizione da questi rivestita all'interno della BCE, piuttosto che su base personale.

0.2.2.3 In deroga all'articolo 0.2.2.1, e purché non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte, possono essere accettati:

- a) le manifestazioni di cortesia provenienti dal settore privato, per un valore fino a 50 euro, se offerte nel contesto di occasioni lavorative. Tale deroga non si applica alle manifestazioni di cortesia offerte da fornitori o potenziali fornitori, o da enti creditizi nel contesto di ispezioni in loco o verifiche effettuate dalla BCE, nei quali casi non può essere accettata alcuna manifestazione di cortesia;
- b) vantaggi offerti da altre banche centrali, enti pubblici nazionali o organizzazioni europee e internazionali, che non oltrepassano la misura di ciò che è consueto e considerato appropriato;
- c) vantaggi offerti in circostanze specifiche in cui declinarli sarebbe risultato offensivo o avrebbe seriamente pregiudicato la relazione professionale.

0.2.2.4 I membri del personale segnalano senza ritardo all'Ufficio di conformità e governance:

- a) qualsiasi vantaggio accettato conformemente all'articolo 0.2.2.3, lettera c);
- b) qualsiasi vantaggio il cui valore non possa chiaramente stimarsi inferiore alle soglie indicate dall'articolo 0.2.2.3;
- c) qualsiasi offerta da parte di terzi di vantaggi la cui accettazione è vietata.

I membri del personale riversano alla BCE qualsiasi dono accettato in conformità all'articolo 0.2.2.3, lettera c). Tali doni divengono proprietà della BCE.

0.2.2.5 In ogni caso, l'accettazione di un vantaggio non pregiudica o influenza l'oggettività e la libertà di azione del personale.

0.2.3 *Appalti*

I membri del personale assicurano il corretto svolgimento delle procedure d'appalto, mantenendo l'oggettività, la neutralità e l'imparzialità e garantendo la trasparenza delle proprie azioni. I membri del personale si conformano a tutte le norme generali e specifiche volte ad impedire e segnalare conflitti di interesse, e relative all'accettazione di vantaggi e al segreto professionale.

I membri del personale comunicano con i fornitori partecipanti ad una procedura d'appalto esclusivamente attraverso canali ufficiali, e in forma scritta, laddove possibile.

0.2.4 *Premi, onorificenze e decorazioni*

I membri del personale ottengono la previa autorizzazione dell'Ufficio di conformità e governance per accettare premi, onorificenze e decorazioni connesse con la loro attività per la BCE.

0.2.5 *Divieto di pagamento da parte di terzi per lo svolgimento di doveri professionali*

I membri del personale non accettano per se stessi alcun pagamento da parte di terzi in relazione allo svolgimento dei propri doveri professionali. Se simili pagamenti sono offerti da soggetti terzi, devono essere effettuati a favore della BCE.

Si presume che le attività relative ai compiti della BCE o alle responsabilità del membro del personale siano parte dei complessivi doveri professionali del membro del personale. In caso di dubbio, il responsabile gerarchico competente valuta e decide se un’attività debba essere considerata un dovere professionale.

0.2.6 *Attività esterne*

0.2.6.1 I membri del personale ottengono un’autorizzazione scritta prima di intraprendere attività esterne che siano di natura lavorativa o comunque eccedano ciò che può ragionevolmente considerarsi un’attività ricreativa.

Il Direttore generale delle Risorse umane o il suo sostituto, dopo aver consultato l’Ufficio di conformità e governance e i responsabili gerarchici interessati, concede tale autorizzazione se l’attività esterna non pregiudica in alcun modo l’adempimento dei doveri professionali del membro del personale nei confronti della BCE e non costituisce una probabile fonte di conflitto di interessi.

L’autorizzazione è concessa per un massimo di cinque anni per volta.

0.2.6.2 In deroga all’articolo 0.2.6.1, non è necessaria alcuna autorizzazione per attività esterne che siano:

- i) non remunerate, e
- ii) in campo culturale, scientifico, educativo, sportivo, benefico, religioso, sociale o di altra attività di beneficenza, e
- iii) non collegate alla BCE o ai doveri professionali del membro del personale presso la BCE.

0.2.6.3 Fatti salvi gli articoli 0.2.6.1 e 0.2.6.2 di cui sopra, i membri del personale possono impegnarsi in attività politiche e sindacali, ma nello svolgimento di esse non fanno uso della propria posizione presso la BCE e dichiarano espressamente che le loro opinioni personali non riflettono necessariamente quelle della BCE.

0.2.6.4 I membri del personale che intendono candidarsi o sono eletti o nominati ad una carica pubblica lo comunicano al Direttore Generale delle Risorse umane o al suo sostituto, i quali, dopo aver consultato l’Ufficio di conformità e governance, tenuto conto dell’interesse del servizio, dell’importanza della carica, dei doveri che comporta e della remunerazione e del rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di tali doveri, decidono se il membro del personale in questione:

- a) debba richiedere un congedo non retribuito per motivi personali;
- b) debba richiedere un congedo annuale;
- c) possa essere autorizzato a svolgere i propri compiti a tempo parziale;
- d) possa continuare a svolgere i propri compiti come in precedenza.

Se un membro del personale è tenuto a richiedere un congedo non retribuito per motivi personali o è autorizzato a svolgere i propri compiti a tempo parziale, il periodo di tale congedo non retribuito o di lavoro a tempo parziale corrisponde alla durata del mandato del membro del personale.

0.2.6.5 I membri del personale svolgono le attività esterne al di fuori dell’orario di lavoro. Eccezionalmente, il Direttore generale delle Risorse umane o il suo sostituto possono consentire deroghe a tale regola.

0.2.6.6 Il Direttore generale delle Risorse umane o il suo sostituto, dopo aver consultato l'Ufficio di conformità e governance ed aver ascoltato il membro del personale, ove possibile, possono in ogni momento richiedere al membro del personale di cessare le attività esterne che possano in qualsiasi modo pregiudicare l'adempimento dei doveri professionali del membro del personale nei confronti della BCE o costituire una probabile fonte di conflitto di interessi, anche se tali attività erano state in precedenza autorizzate. Se una simile richiesta è formulata, al membro del personale è concesso un ragionevole periodo di tempo per porre fine alle attività esterne, a meno che l'immediata cessazione di tali attività sia necessaria nell'interesse del servizio.

0.2.7 *Impiego retribuito del coniuge o partner riconosciuto*

I membri del personale informano l'Ufficio di conformità e governance in merito a qualsiasi impiego retribuito del coniuge o partner riconosciuto che possa dar luogo a un conflitto di interesse. Nel caso in cui la natura dell'impiego risulti dar luogo a un conflitto di interesse con i doveri professionali del membro del personale, l'Ufficio di conformità e governance in primo luogo informa il responsabile gerarchico competente e raccomanda le misure appropriate da assumere per mitigare il conflitto di interesse, compresa, se necessario, la decisione di sollevare il membro del personale dalla responsabilità sulla materia in questione.

0.2.8 *Restrizioni successive alla cessazione del rapporto di impiego*

Trattative relative ad attività lavorative future

0.2.8.1 I membri del personale tengono un comportamento improntato a integrità e discrezione nelle trattative concernenti attività lavorative future. Essi informano l'Ufficio di conformità e governance qualora la natura dell'attività lavorativa possa dar luogo ad un conflitto di interesse con i doveri professionali del membro del personale. Qualora sussista un conflitto di interesse, l'Ufficio di conformità e governance informa il responsabile gerarchico competente e raccomanda le misure appropriate da adottare per mitigare il conflitto di interesse, compresa, se necessario, la decisione di sollevare il membro del personale dalla responsabilità sulla materia in questione.

Obblighi di comunicazione

0.2.8.2 I membri e gli ex membri del personale sono tenuti ad informare l'Ufficio di conformità e governance prima di accettare un'attività lavorativa durante i seguenti periodi di obbligatoria notifica:

- a) membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiore e coinvolti in attività di vigilanza: due anni dalla data in cui è cessata la partecipazione ad attività di vigilanza;
- b) membri del personale inquadrati nelle bande salariali da F/G a H e coinvolti in attività di vigilanza: sei mesi dalla data in cui è cessata la partecipazione ad attività di vigilanza;
- c) altri membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiori: un anno dalla data in cui sono stati effettivamente sollevati dai propri doveri professionali.

Periodi di incompatibilità

0.2.8.3 Le seguenti categorie di membri del personale sono soggette a periodi di incompatibilità:

- a) i membri del personale che durante il loro servizio presso la BCE sono stati coinvolti in attività di vigilanza per almeno sei mesi possono iniziare un'attività lavorativa con:
 - 1) un ente creditizio alla vigilanza del quale hanno direttamente partecipato, solamente dopo il decorso del periodo di:
 - i) un anno se sono inquadrati nella banda salariale I o superiore (periodo che può essere in circostanze eccezionali prolungato fino a due anni in conformità all'articolo 0.2.8.7);

- ii) sei mesi se sono inquadrati nelle bande salariali da F/G a H
dalla data in cui è terminata la loro diretta partecipazione alla vigilanza dell'ente creditizio in questione;
- 2) un concorrente diretto di tale ente creditizio, solamente dopo il decorso del periodo di:
 - i) sei mesi se sono inquadrati nella banda salariale I o superiore;
 - ii) tre mesi se sono inquadrati nelle bande salariali da F/G a H
dalla data in cui è terminata la loro diretta partecipazione alla vigilanza dell'ente creditizio in questione;
- b) i membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiore che hanno prestato servizio per almeno sei mesi nelle Direzioni generali Analisi economica, Ricerca economica, Politica macroprudenziale e stabilità finanziaria, Operazioni di mercato, Gestione dei rischi, Relazioni internazionali ed europee, presso la Rappresentanza della BCE a Washington, nella Direzione generale Segretariato (ad eccezione della Divisione Servizi di gestione dell'informazione), presso il Gabinetto del Comitato esecutivo, nella Direzione generale Servizi legali, nelle Direzioni generali Vigilanza microprudenziale da I a IV o presso il Segretariato del Consiglio di vigilanza possono iniziare un'attività lavorativa con una società finanziaria stabilita nell'Unione solamente dopo il decorso del periodo di tre mesi dalla data in cui è cessato il loro servizio in tali settori operativi;
- c) i membri del personale inquadrati nella banda salariale K o superiore che hanno prestato servizio per almeno sei mesi in altri settori operativi della BCE possono iniziare un'attività lavorativa con una società finanziaria stabilita nell'Unione solamente dopo il decorso del periodo di tre mesi dalla data in cui è cessato il loro servizio in tali settori operativi;
- d) i membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiore che durante il loro servizio presso la BCE sono stati impegnati per almeno sei mesi nella sorveglianza sui sistemi di pagamento possono iniziare un'attività lavorativa con un soggetto nella cui sorveglianza erano direttamente coinvolti solamente dopo il decorso del periodo di sei mesi dalla data in cui è terminata la loro partecipazione diretta alla sorveglianza del soggetto in questione;
- e) i membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiore che durante il loro servizio presso la BCE sono stati direttamente coinvolti nella selezione di un fornitore o nella gestione di un contratto con un fornitore possono iniziare un'attività lavorativa con tale fornitore solamente dopo il decorso del periodo di:
 - 1) sei mesi se il valore totale del contratto o dei contratti con tale fornitore è superiore a 200 000 EUR ma inferiore a 1 milione di EUR;
 - 2) un anno se il valore totale del contratto o dei contratti con tale fornitore è pari ad 1 milione di EUR o superiore
dalla data in cui è terminato il loro coinvolgimento;
- f) i membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiore, dopo la cessazione dal servizio presso la BCE, possono impegnarsi in attività di promozione e di lobbying nei confronti della BCE in materie per le quali erano responsabili durante il servizio solamente dopo il decorso di sei mesi dalla data in cui hanno avuto termine le loro responsabilità sulle materie in questione;
- g) i membri del personale inquadrati nella banda salariale I o superiore che durante il servizio presso la BCE sono stati direttamente coinvolti in una controversia legale o in un rapporto gravemente conflittuale con un altro soggetto possono iniziare un'attività lavorativa con tale soggetto o con altra parte che agisca per conto di tale soggetto solamente dopo il decorso del periodo di sei mesi dalla data in cui è terminato il loro diretto coinvolgimento.

- 0.2.8.4 Se l'attività lavorativa programmata rientra in due diverse previsioni circa i periodi di incompatibilità, si applica il periodo più lungo.
- 0.2.8.5 Per i membri del personale il cui servizio presso la BCE non ha superato i quattro anni la durata degli obblighi di comunicazione e dei periodi di incompatibilità fissati dagli articoli 0.2.8.2 e 0.2.8.3 non può superare la metà della durata del servizio.
- 0.2.8.6 Su richiesta di un membro del personale, il Comitato esecutivo può in casi eccezionali esonerare dai periodi di incompatibilità di cui all'articolo 0.2.8.3 o ridurne la durata, se sussistono particolari circostanze che escludono i conflitti di interesse derivanti dall'attività lavorativa successiva. Il membro del personale presenta all'Ufficio di conformità e governance un'istanza motivata, accompagnata da idonea documentazione di supporto, ai fini della decisione da parte del Comitato esecutivo, entro un termine ragionevole.
- 0.2.8.7 Nel caso in cui si applichi il periodo di incompatibilità di cui all'articolo 0.2.8.3, lettera a), numero 1, punto i), il Comitato esecutivo, in circostanze eccezionali e su proposta dell'Ufficio di conformità e governance, può decidere di prolungare il periodo di incompatibilità fino ad un massimo di due anni, qualora il conflitto di interessi continui a sussistere.

0.3 Norme di condotta professionale

0.3.1 Segreto professionale

I membri del personale rispettano le norme della BCE in materia di gestione e riservatezza dei documenti; in particolare, chiedono l'autorizzazione alla divulgazione di informazioni all'interno e all'esterno della BCE, laddove necessario.

0.3.2 Relazioni con soggetti esterni

- 0.3.2.1 I membri del personale sono consapevoli dell'indipendenza e della reputazione della BCE, e della necessità di mantenere il segreto professionale. Nell'adempimento dei propri compiti, i membri del personale non sollecitano o accettano istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne alla BCE. I membri del personale informano il proprio responsabile gerarchico in merito a qualsiasi tentativo da parte di terzi di influenzare la BCE nello svolgimento dei suoi compiti.

Nell'esprimere opinioni su questioni sulle quali la BCE non ha assunto una posizione, i membri del personale chiariscono espressamente che le proprie opinioni personali non riflettono necessariamente quelle della BCE.

- 0.3.2.2 I membri del personale mantengono un elevato livello di disponibilità nei propri contatti con altre istituzioni, organi e agenzie europei e con le organizzazioni internazionali, e sono solleciti e disponibili a fornire reazioni tempestive.

I membri del personale improntano i loro rapporti con i colleghi delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e con le autorità nazionali competenti che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ad uno spirito di reciproca e stretta collaborazione, tenendo presenti i propri obblighi nei confronti della BCE e l'imparzialità del ruolo svolto da quest'ultima all'interno del SEBC.

- 0.3.2.3 I membri del personale adoperano cautela nei loro rapporti con gruppi di interesse e con i mezzi di informazione. I membri del personale rinviano alla Direzione generale Comunicazione e servizi linguistici (DG/C) tutte le richieste di informazioni da parte del pubblico o dei mezzi di informazione, in conformità alle disposizioni contenute nel Business Practice Handbook. I membri del personale rinviano alla Direzione generale Segretariato tutte le richieste di accesso a documenti della BCE da parte del pubblico o dei mezzi di informazione, in conformità alle disposizioni contenute nel Business Practice Handbook.

- 0.3.2.4 I membri del personale che intendono essere relatori in conferenze o seminari esterni, o hanno in programma di contribuire a pubblicazioni esterne, chiedono una previa autorizzazione in conformità al Business Practice Handbook, e rispettano le disposizioni in materia.
- 0.3.2.5 Gli articoli 0.3.2.3 e 0.3.2.4 non si applicano ai rappresentanti del personale, in relazione alle materie rientranti nel loro mandato. I rappresentanti del personale possono informare la DG/C, al momento opportuno, sui contatti con i mezzi di informazione, i discorsi o le pubblicazioni esterne. Il loro dovere di lealtà e gli obblighi di segreto professionale restano in ogni caso integralmente applicabili.

0.3.3 *Rapporti all'interno della BCE*

- 0.3.3.1 I membri del personale osservano le istruzioni impartite dai propri superiori e rispettano le linee gerarchiche pertinenti. Se i membri del personale ritengono che un'istruzione loro impartita sia irregolare, informano il proprio responsabile gerarchico di tale preoccupazione o, qualora ritengano che il responsabile gerarchico non abbia sufficientemente affrontato tale preoccupazione, il proprio Direttore generale, Direttore o i sostituti di questi. Qualora sia confermata per iscritto dal Direttore generale, dal Direttore o dai sostituti di questi, i membri del personale eseguono l'istruzione a meno che essa non sia manifestamente illegale.
- 0.3.3.2 I membri del personale non richiedono ad altri membri di svolgere compiti privati per conto loro o di altri.
- 0.3.3.3 I membri del personale si comportano con lealtà nei confronti dei propri colleghi. In particolare, i membri del personale non nascondono ad altri membri del personale informazioni che potrebbero influire sullo svolgimento del lavoro, in particolare al fine di ottenere un vantaggio personale, né forniscono informazioni false, inesatte o esagerate. Inoltre, essi non intralciano o rifiutano di collaborare con i colleghi.

0.3.4 *Rispetto del principio di separazione tra funzioni di vigilanza e funzioni di politica monetaria*

I membri del personale rispettano il principio di separazione tra funzioni di vigilanza e funzioni di politica monetaria, come specificata nelle norme di attuazione di tale principio.

0.4 **Operazioni finanziarie private**

0.4.1 *Principi generali*

- 0.4.1.1 I membri del personale usano la massima cautela e attenzione nell'effettuare operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti, al fine di salvaguardare la reputazione e credibilità della BCE nonché la fiducia pubblica nell'integrità e imparzialità del suo personale. Le loro operazioni finanziarie private non hanno carattere speculativo, sono misurate e ragionevolmente proporzionate al loro reddito e patrimonio, al fine di non pregiudicare la loro indipendenza finanziaria.
- 0.4.1.2 L'Ufficio di conformità e governance può emanare direttive generali vincolanti per l'interpretazione ed applicazione del presente articolo. Previa approvazione del Comitato esecutivo, l'Ufficio di conformità e governance può in particolare specificare ulteriori operazioni finanziarie private che sono vietate o soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 0.4.2.2 e 0.4.2.3, qualora tali operazioni siano in conflitto con le operazioni della BCE, o possano essere percepite come tali. L'Ufficio di conformità e governance pubblica tali direttive generali con mezzi appropriati.

0.4.1.3 È vietato ai membri del personale utilizzare o tentare di utilizzare informazioni che appartengono alle attività della BCE, delle banche centrali nazionali, delle autorità nazionali competenti o del Comitato europeo per il rischio sistematico, e che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico (di seguito, «informazioni privilegiate») al fine di favorire interessi privati propri o di altri.

Ai membri del personale è fatto espresso divieto di trarre vantaggio da informazioni privilegiate in qualsiasi operazioni finanziarie private, o nel consigliare o sconsigliare tali operazioni.

0.4.1.4 In caso di dubbio circa l'interpretazione del presente articolo, i membri del personale chiedono il parere dell'Ufficio di conformità e governance prima di effettuare un'operazione finanziaria privata.

0.4.2 *Categorie di operazioni finanziarie private*

Fatti salvi gli obblighi generali di cui agli articoli 0.4.1 e 0.4.3, i membri del personale osservano le norme applicabili alle seguenti categorie:

- a) operazioni finanziarie private esenti;
- b) operazioni finanziarie private vietate;
- c) operazioni finanziarie private soggette ad autorizzazione preventiva;
- d) operazioni finanziarie private soggette a segnalazione a posteriori.

0.4.2.1 *Operazioni finanziarie private esenti*

Fatti salvi gli obblighi generali di cui agli articoli 0.4.1 e 0.4.3, i membri del personale possono effettuare le seguenti operazioni finanziarie private senza essere soggetti a restrizioni o obblighi di comunicazione:

- a) acquisto o vendita di quote in un organismo di investimento collettivo in relazione al quale il membro del personale non ha alcuna influenza sulle politiche di investimento, ad eccezione di organismi il cui fine principale sia l'investimento in attività che rientrano nella lettera b) dell'articolo 0.4.2.2 e nelle lettere b) e c) dell'articolo 0.4.2.3, nonché i trasferimenti di fondi e le operazioni in valuta direttamente connessi con tale acquisto o vendita;
- b) acquisto o rimborso di polizze assicurative o rendite;
- c) acquisto o vendita di valuta straniera per l'acquisto saltuario di investimenti o attività non finanziari, per finalità di viaggio personale, o per far fronte a spese personali presenti o future in una valuta diversa da quella in cui è corrisposto il salario del membro del personale;
- d) spese, compresi l'acquisto o la vendita di investimenti o attività non finanziari inclusi gli immobili;
- e) accensione di ipoteche;
- f) trasferimento di fondi dal conto corrente o di risparmio del membro del personale, detenuto in qualsiasi valuta, a altro conto corrente o di risparmio intestato a lui o ad altri;
- g) altre operazioni finanziarie private che non risultano vietate o soggette ad autorizzazione preventiva, e il cui valore non supera 10 000 EUR nel corso di ciascun mese civile. I membri del personale non operano frazionamenti delle operazioni finanziarie private al fine di eludere tale soglia.

0.4.2.2 *Operazioni finanziarie private vietate*

I membri del personale non effettuano le seguenti operazioni finanziarie private:

- a) operazioni relative a, o effettuate con, persone giuridiche private o individui con i quali il membro del personale ha in corso un rapporto professionale per conto della BCE;

- b) operazioni concernenti i) singole obbligazioni negoziabili e azioni emesse da società finanziarie (ad eccezione delle banche centrali) stabilitate o aventi una succursale nell'Unione; ii) strumenti derivati relativi a tali obbligazioni o azioni; iii) strumenti combinati, qualora una delle componenti rientri nei punti i) o ii); e iv) quote in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in simili obbligazioni, azioni o strumenti.

0.4.2.3 Operazioni finanziarie private soggette ad autorizzazione preventiva

I membri del personale richiedono l'autorizzazione dell'Ufficio di conformità e governance prima di effettuare le seguenti operazioni finanziarie:

- a) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto o la vendita di attività con il medesimo numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN) che sono state acquistate o vendute nel mese precedente. Non è necessaria alcuna autorizzazione se la vendita successiva è effettuata in esecuzione di un ordine di stop-loss impartito dal membro del personale al proprio intermediario;
- b) operazioni che superano i 10 000 EUR nel corso di ciascun mese civile relative a i) titoli governativi emessi da Stati membri dell'area dell'euro; ii) strumenti derivati relativi a tali titoli governativi; iii) strumenti combinati, qualora una delle componenti rientri nei punti i) o ii); e iv) quote in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in simili titoli o strumenti;
- c) operazioni che superano i 10 000 EUR nel corso di ciascun mese civile relative a i) oro e strumenti derivati su oro (compresi i titoli indicizzati all'oro); ii) azioni, obbligazioni o relativi strumenti derivati emessi da società la cui attività principale è nel settore minerario o nella produzione di oro; iii) strumenti combinati, qualora una delle componenti rientri nei punti i) o ii); e iv) quote in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in simili titoli e strumenti;
- d) operazioni in valuta diverse da quelle indicate nella lettera c) dell'articolo 0.4.2.1 e che superano i 10 000 EUR nel corso di ciascun mese civile.

0.4.2.4 Operazioni finanziarie private soggette a segnalazione a posteriori

I membri del personale segnalano all'Ufficio di conformità e governance, entro 30 giorni di calendario dalla sua esecuzione, qualsiasi operazione finanziaria privata che supera i 10 000 EUR nel corso di un mese civile, che non rientri in alcuna delle tre categorie precedenti. L'Ufficio di conformità e governance definisce le informazioni da segnalare, il formato della segnalazione e la procedura.

L'obbligo di segnalazione si applica in particolare a:

- a) finanziamenti diversi da quelli ipotecari (compreso il passaggio da tasso fisso a tasso variabile o viceversa, o l'estensione di un finanziamento già esistente). I membri del personale indicano se il finanziamento è utilizzato per l'acquisto di strumenti finanziari;
- b) derivati su tassi di interesse e derivati basati su indici;
- c) acquisti o vendite di azioni di società diverse da quelle indicate alla lettera b) dell'articolo 0.4.2.2 e obbligazioni emesse da tali società.

0.4.2.5 Attività esistenti derivanti da operazioni vietate

I membri del personale possono mantenere le attività risultanti da operazioni rientranti nell'articolo 0.4.2.2:

- a) che erano già da essi detenute al momento in cui sono divenuti soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 0.4;
- b) che acquisiscono in un momento successivo senza compiere alcuna attività, in particolare in virtù di una successione ereditaria, un dono, un mutamento del proprio stato di famiglia, o come conseguenza di un cambiamento nella struttura di capitale o nel controllo del soggetto del quale il membro del personale detiene attività o diritti;
- c) che hanno acquisito in un momento in cui l'operazione non era ancora vietata.

I membri del personale possono cedere i diritti connessi a tali attività o esercitarli previa autorizzazione da parte dell'Ufficio di conformità e governance.

I membri del personale chiedono il parere dell'Ufficio di conformità e governance qualora il mantenimento di tali attività possa creare un conflitto di interesse. In tal caso, l'Ufficio di conformità e governance può richiedere al membro del personale di cedere tali attività entro un periodo di tempo ragionevole, qualora tale cessione sia necessaria ad evitare il conflitto di interessi.

0.4.2.6 Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 0.4.2.3 o 0.4.2.5 è presentata all'Ufficio di conformità e governance almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'ordine, nel formato specificato dall'Ufficio medesimo. L'Ufficio di conformità e governance decide sulla richiesta entro cinque giorni lavorativi, valutando in particolare, ove rilevanti: (a) i doveri professionali del membro del personale e il suo accesso a informazioni privilegiate rilevanti; (b) la natura speculativa o non speculativa dell'operazione; c) gli importi coinvolti, se indicati; (d) il rischio reputazionale per la BCE; (e) la tempistica, in particolare con riferimento alla prossimità di una riunione degli organi decisionali della BCE. L'Ufficio di conformità e governance può sottoporre il rilascio dell'autorizzazione a determinate condizioni. Se l'Ufficio di conformità e governance non reagisce ad una richiesta di autorizzazione entro cinque giorni lavorativi, l'operazione si intende autorizzata.

0.4.2.7 Gestione patrimoniale discrezionale da parte di un terzo

Le operazioni finanziarie sono esenti dalle restrizioni di cui agli articoli da 0.4.2.2 a 0.4.2.6 nella misura in cui siano effettuate da un terzo alla cui gestione discrezionale il membro del personale ha affidato le proprie operazioni finanziarie private, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale. Tale esenzione è soggetta all'autorizzazione dell'Ufficio di conformità e governance. L'autorizzazione è rilasciata qualora sia fornita la prova che i termini e le condizioni dell'accordo assicurano che il membro del personale non possa direttamente o indirettamente influenzare alcuna decisione di gestione che spetta al terzo. Il membro del personale informa l'Ufficio di conformità e governance di ogni modifica dei termini e delle condizioni dell'accordo di gestione patrimoniale.

0.4.3 Verifiche sulla conformità

- 0.4.3.1 I membri del personale forniscono all'Ufficio di conformità e governance una lista aggiornata contenente:
 - a) i propri conti bancari, compresi i conti cointestati, i conti deposito titoli, i conti relativi a carte di credito e i conti aperti presso intermediari mobiliari;
 - b) gli eventuali poteri di rappresentanza loro conferiti da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli. I membri del personale possono essere delegati in relazione a conti bancari di terzi, ed esercitare i relativi poteri, solo nel caso in cui sia loro consentito rendere disponibile alla BCE la relativa documentazione, secondo quanto previsto dall'articolo 0.4.3.2.

I membri del personale mantengono costantemente aggiornata tale lista.

0.4.3.2 Alla luce degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 0.4.3, i membri del personale conservano le registrazioni, relative all'anno civile in corso ed a quello precedente, di tutta la documentazione che segue:

- a) estratti conto per tutti i conti indicati all'articolo 0.4.3.1;
- b) tutte le operazioni di acquisto o vendita di attività finanziarie o di diritti effettuate dai membri del personale, o da terzi per conto ed a rischio dei membri del personale, o dai membri del personale per conto ed a rischio di terzi;
- c) la stipula di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, effettuata a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto altrui;
- d) le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, ivi incluso lo schema pensionistico e piano pensionistico della BCE;
- e) gli eventuali poteri di rappresentanza loro conferiti da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli;
- f) i termini e le condizioni di qualsiasi accordo scritto di gestione patrimoniale, come definito nell'articolo 0.4.2.7, e di eventuali modifiche di esso.

0.4.3.3 Previa approvazione del Comitato esecutivo, l'Ufficio di conformità e governance può incaricare un fornitore di servizi esterno di svolgere:

- a) controlli regolari di conformità riguardanti una certa percentuale di membri del personale determinata dall'Ufficio di conformità e governance; e
- b) controlli mirati di conformità, concentrati su uno specifico gruppo di membri del personale o su specifici tipi di operazioni.

Ai fini di tali controlli di conformità, l'Ufficio di conformità e governance può richiedere ai membri del personale interessati di fornire, per un intervallo di tempo specificato, la documentazione indicata all'articolo 0.4.3.2, in busta sigillata per l'inoltro al fornitore di servizi esterno. I membri del personale forniscono tale documentazione entro i termini fissati dall'Ufficio di conformità e governance.

0.4.3.4 Fatto salvo l'articolo 0.4.3.5, il fornitore di servizi esterno tratta tutte le informazioni e la documentazione ricevute con la massima riservatezza, e le utilizza al solo fine di svolgere i controlli di conformità.

0.4.3.5 Se il fornitore di servizi esterno individua elementi che fanno sorgere il sospetto di una violazione dei doveri professionali da parte di un membro del personale o di una violazione dei doveri contrattuali da parte di un soggetto esterno che lavora per la BCE ed è soggetto alle restrizioni stabilite dall'articolo 0.4 in virtù del proprio contratto, segnala tale potenziale violazione, unitamente alla documentazione che la comprova, all'Ufficio di conformità e governance. L'Ufficio di conformità e governance valuta la potenziale violazione e, se il sospetto è comprovato, la segnala all'organo competente o al settore operativo o settori operativi competenti per ulteriori indagini, se necessarie, o per il seguito disciplinare. La segnalazione del fornitore di servizi esterno, compresa la documentazione di supporto trasmessa in conformità alle norme sopra indicate, può costituire parte di un successivo procedimento interno e/o esterno.

0.4.3.6 Gli obblighi dei membri del personale ai sensi dell'articolo 0.4.3 continuano ad applicarsi fino al termine dell'anno di calendario successivo a quello in cui il loro rapporto di lavoro ha avuto fine. Il divieto di usare informazioni privilegiate stabilito dall'articolo 0.4.1.3 continua ad applicarsi fino a che l'informazione non è stata resa pubblica.

0.4.bis Strumento per la segnalazione whistleblowing e protezione degli autori delle segnalazioni**0.4bis.1 Definizioni**

Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «*violazione*» si intende qualsiasi attività illecita, tra cui frode o corruzione, lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero qualsiasi comportamento relativo all'esercizio di funzioni professionali da parte di qualsiasi persona coinvolta nelle attività della BCE, che possa costituire una inosservanza delle norme e dei requisiti applicabili a tale persona;
- b) per «*identità*» si intende qualsiasi informazione che identifichi o renda identificabile una persona fisica o che ne provochi l'identificazione diretta o indiretta, in particolare tramite il riferimento agli identificativi di cui al punto 1) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- c) per «*informazioni sulle violazioni*», si intendono informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti possibili violazioni o tentativi di occultare tali violazioni;
- d) per «*persona coinvolta nelle attività della BCE*» si intende un membro del personale, un membro del personale con contratto a breve termine, un partecipante al Graduate Programme, un tirocinante, o una delle alte cariche della BCE;
- e) per «*alte cariche della BCE*», si intendono i soggetti di cui agli articoli 1.1, 1.2 e 1.4 del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (**);
- f) per «*autore della segnalazione*» si intende una persona coinvolta nelle attività della BCE che segnala informazioni sulle violazioni, attraverso uno qualsiasi dei canali di segnalazione stabiliti all'articolo 0.4.bis.2, all'articolo 0.5, nella decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (**), ovvero nella circolare amministrativa 01/2006 sulle indagini amministrative interne;
- g) per «*testimone*» si intende una persona coinvolta nelle attività della BCE, diversa dall'autore della segnalazione, cui è richiesto di cooperare nell'ambito di una valutazione interna di una possibile violazione, compreso prestare testimonianza ai sensi della circolare amministrativa 01/2006;
- h) per «*persona interessata*» si intende la persona coinvolta nelle attività della BCE menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;
- i) per «*ritorsione*» si intende qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione di informazioni sulle violazioni attraverso uno qualsiasi dei canali di segnalazione stabiliti all'articolo 0.4.bis.2, all'articolo 0.5, nella decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) e nella circolare amministrativa 01/2006, o in conseguenza di una qualsiasi testimonianza in relazione a tale segnalazione, e che causa o può causare danni ingiustificati all'autore della segnalazione o al testimone. Tale definizione deve essere intesa come comprensiva di minacce e tentativi di ritorsione;
- j) per «*autorità competente*» si intende l'autorità designata per la valutazione delle segnalazioni di informazioni sulle violazioni effettuate tramite il canale di segnalazione di cui all'articolo 0.4bis.2 e per dare riscontro all'autore della segnalazione e/o preposta a dare seguito a tali segnalazioni.

0.4bis.2 Strumento per la segnalazione whistleblowing

0.4bis.2.1 Fatte salve le disposizioni sulla segnalazione di possibili attività illecite di cui alla decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), di possibili violazioni relative alla dignità sul posto di lavoro di cui all'articolo 0.5 e di possibili violazioni di doveri professionali di cui alla circolare amministrativa 01/2006, i membri del personale possono segnalare informazioni sulle violazioni attraverso la piattaforma interna di segnalazione istituita a tale scopo dalla BCE («*lo strumento per la segnalazione whistleblowing*»).

0.4bis.2.2 I membri del personale possono utilizzare lo strumento per la segnalazione whistleblowing come canale di segnalazione alternativo per adempiere al loro obbligo di segnalazione di cui alla decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) oppure per effettuare segnalazioni ai sensi della circolare amministrativa 01/2006.

0.4bis.3 Valutazione e monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing

0.4bis.3.1 Per le segnalazioni delle informazioni sulle violazioni ricevute attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing, l'autorità competente è:

- a) il Direttore della Revisione interna, tranne che per le segnalazioni di cui alle lettere b) o c);
- b) il Presidente, ove la persona interessata, o una delle persone interessate, sia il Direttore della Revisione interna;

- c) l'autorità competente designata dal Consiglio direttivo, ove la persona interessata, o una delle persone interessate, sia una delle alte cariche della BCE.

0.4bis.3.2 Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing che ricadono nell'ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) è dato seguito in conformità a tale decisione.

0.4bis.3.3 Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing che non ricadono nell'ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) è dato seguito ai sensi della circolare amministrativa 01/2006.

Fatto salvo il disposto del primo paragrafo, qualora la persona interessata, o una delle persone interessate, sia una delle alte cariche della BCE, la procedura per la valutazione e l'ulteriore seguito dato alle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing è stabilita in una specifica decisione del Consiglio direttivo.

0.4bis.4 *Protezione dell'autore della segnalazione*

0.4bis.4.1 La BCE tutela gli autori delle segnalazioni proteggendo la loro identità e proteggendoli dalle ritorsioni.

0.4bis.4.2 Gli autori delle segnalazioni beneficiano della protezione in virtù del presente articolo a condizione che si ritenga, ai sensi dell'articolo 0.4bis.7.4, che abbiano avuto ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui disponevano al momento della segnalazione, di credere che le informazioni sulle violazioni da loro segnalate fossero vere e collegate a una possibile violazione.

In applicazione del primo paragrafo, gli autori delle segnalazioni in particolare:

- a) non beneficiano di alcuna protezione quando le informazioni sulle violazioni consistono in:
 - i) una qualsiasi delle seguenti informazioni che siano state deliberatamente o consapevolmente segnalate: informazioni false o fuorvianti, informazioni che al momento della segnalazione erano di pubblico dominio, notizie prive di fondamento o voci di corridoio; oppure
 - ii) dissenso nei confronti di legittime decisioni di tipo gestionale o amministrativo;
- b) non perdono la protezione qualora le informazioni sulle violazioni segnalate siano inesatte per un errore in buona fede.

0.4bis.5 *Protezione dell'identità*

0.4bis.5.1 L'identità degli autori delle segnalazioni e dei testimoni è protetta in conformità ai principi stabiliti nella Parte 2 del Business Rulebook.

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 5, della circolare amministrativa 01/2006, l'identità degli autori delle segnalazioni che si sono identificati è divulgata soltanto:

- a) in base al principio della necessità di conoscere, ma non alla persona interessata né ad alcuna delle persone interessate; oppure
- b) se l'autore della segnalazione ha esplicitamente acconsentito alla divulgazione; oppure
- c) nelle circostanze descritte nell'articolo 6, paragrafo 10, della circolare amministrativa 01/2006, nonché ove ciò sia necessario per l'applicazione dei diritti della difesa.

0.4bis.5.2 Gli autori delle segnalazioni possono segnalare in forma anonima attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing. In tal caso, la loro identità non è divulgata, salvo che e fino a quando gli autori delle segnalazioni scelgano di identificarsi.

0.4bis.6 *Protezione contro le ritorsioni*

0.4bis.6.1 Le ritorsioni contro gli autori delle segnalazioni e i testimoni costituiscono una violazione dei doveri professionali e sono soggette a misure appropriate, tra cui, se necessario, misure disciplinari.

0.4bis.7 *Procedura per richiedere protezione contro le ritorsioni*

0.4bis.7.1 Gli autori delle segnalazioni e i testimoni possono presentare al Capo dell'Ufficio di conformità e governance una richiesta di protezione contro le ritorsioni, unitamente a tutti i documenti e le informazioni pertinenti a sostegno della loro richiesta. La richiesta è presentata entro 24 mesi dal momento in cui sono avvenuti l'atto o l'omissione di asserita ritorsione.

0.4bis.7.2 Tale richiesta non esime il richiedente dalla responsabilità per il proprio eventuale coinvolgimento, nella violazione dallo stesso segnalata o rispetto alla quale è testimone.

0.4bis.7.3 Il Capo dell'Ufficio di conformità e governance tratta tali richieste con la massima riservatezza e l'identità del richiedente è protetta in conformità all'articolo 0.4bis.5.1, compreso quando il richiedente è un testimone.

0.4bis.7.4 All'atto della ricezione della richiesta di protezione dalle ritorsioni, Il Capo dell'Ufficio di conformità e governance, senza indebito ritardo:

- a) dà riscontro dell'avvenuta ricezione, e
- b) verifica se la richiesta di protezione soddisfa le seguenti condizioni:
 - i) il richiedente è un autore di una segnalazione avente diritto alla protezione alle condizioni precise nell'articolo 0.4bis.4.2, oppure è un testimone; e
 - ii) il presunto atto o la presunta omissione dannoso si sono verificati; e
 - iii) il presunto atto o la presunta omissione dannoso possono essere stati determinati dalla segnalazione whistleblowing o da qualsiasi dichiarazione del testimone in relazione alla segnalazione whistleblowing.

0.4bis.7.5 Qualora il Capo dell'Ufficio di conformità e governance concluda che:

- a) la richiesta di protezione non soddisfi le condizioni specificate nell'articolo 0.4bis.7.4, lettera b), ne informa il richiedente per iscritto;
- b) la richiesta di protezione soddisfi le condizioni specificate nell'articolo 0.4bis.7.4, lettera b), allora
 - i) può raccomandare le misure provvisorie di protezione in conformità all'articolo 0.4bis.8;
 - ii) valuta se sussista la necessità di protezione, anche, ove necessario, inoltrando la questione all'organo competente o all'area operativa o alle aree operative responsabili delle indagini, le quali dovrebbero poi svolgere le indagini in conformità alle norme applicabili e presentare l'esito delle indagini al Capo dell'Ufficio di conformità e governance. In tale contesto, alla BCE spetta l'onere della prova nello stabilire che l'atto o l'omissione segnalati non costituiscano ritorsione;
 - iii) ne dà notifica per iscritto al richiedente.

0.4bis.7.6 Qualora il Capo dell'Ufficio di conformità e governance, dopo aver svolto la valutazione di cui all'articolo 0.4bis.7.5, lettera b), concluda che:

- a) non sia necessaria alcuna protezione, ne informa il richiedente per iscritto;
- b) sia necessaria una protezione, può raccomandare quale ulteriore seguito, le misure seguenti:
 - i) dopo aver consultato il richiedente e in conformità all'articolo 0.4bis.8, misure volte a rimediare al danno subito per effetto della ritorsione («misure correttive») e misure per la protezione del richiedente da ogni ulteriore ritorsione («misure di protezione»); e
 - ii) secondo il caso, qualsiasi misura appropriata contro l'autore delle ritorsioni, tra cui, se necessario, misure disciplinari.

0.4bis.7.7 Ove il Capo dell'Ufficio di conformità e governance, sia del parere che sussista un conflitto di interessi nell'esaminare una richiesta di protezione contro le ritorsioni, deferisce la questione al Responsabile generale dei servizi affinché designi chi debba dare seguito a tale richiesta secondo la procedura sopra indicata.

0.4bis.8 *Misure provvisorie di protezione e misure correttive*

- 0.4bis.8.1 Il Capo dell'Ufficio di conformità e governance può raccomandare misure che siano necessarie e appropriate per proteggere l'autore della segnalazione e i testimoni contro le ritorsioni, incluse misure provvisorie di protezione e misure correttive, a condizione che tali misure siano in linea con il quadro giuridico della BCE.
- 0.4bis.8.2 In qualsiasi momento, il Capo dell'Ufficio di conformità e governance può raccomandare, con il consenso dell'autore della segnalazione o del testimone, un monitoraggio della loro situazione sul luogo di lavoro da parte della Direzione Generale Risorse umane.
- 0.4bis.8.3 Il Capo dell'Ufficio di conformità e governance può richiedere ai destinatari delle sue raccomandazioni di riferire sull'attuazione delle stesse. Qualora il Capo dell'Ufficio di conformità e governance non sia soddisfatto del seguito dato alle proprie raccomandazioni, può informare di ciò il Presidente.

0.4bis.9 *Relazioni sulla segnalazione whistleblowing*

La BCE può presentare relazioni sulle segnalazioni whistleblowing in forma abbreviata o su base aggregata, in modo che le singole persone non possano essere identificate.

0.5 **Dignità sul posto di lavoro**

- 0.5.1 I membri del personale rispettano la dignità dei propri colleghi e si astengono da ogni comportamento inappropriato che risulti umiliante per altri. Essi mostrano sensibilità e rispetto per gli altri.

0.5.2 *Definizioni*

Ai fini del presente quadro etico, si applicano le seguenti definizioni:

1. Per «dignità sul posto di lavoro» si intende l'assenza di comportamenti inappropriati. Per comportamento inappropriato si intende ogni forma diretta o indiretta di discriminazione, violenza fisica, molestia psicologica (anche definita come bullismo o mobbing) e sessuale.
2. Una «discriminazione diretta» si verifica quando una persona, a causa della propria nazionalità, genere, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, è stata o sarebbe trattata in maniera meno favorevole rispetto ad altra persona in una situazione analoga.
3. Una «discriminazione indiretta» si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri metterebbero una persona in una posizione di particolare svantaggio, per ragioni legate a nazionalità, genere, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, rispetto ad un'altra persona, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati.
4. Per «violenza fisica» si intende l'uso intenzionale di forza fisica nei confronti di un'altra persona, o la minaccia della forza fisica, che provoca un danno fisico, sessuale o psicologico.
5. Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, sia ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti fisici, linguaggio scritto o parlato, gesti o altri atti intenzionali che possono ledere la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
6. Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di offendere tale persona o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante.

L'inappropriatezza di un comportamento è valutata oggettivamente, dal punto di vista di un soggetto terzo ragionevole.

0.5.3 *Procedure*

0.5.3.1 I membri del personale che ritengono di essere stati vittima di comportamenti inappropriati possono ricorrere ad una procedura informale e ad una formale. I membri del personale che avviano tale procedura non ne subiscono conseguenze negative, a meno che nell'ambito della procedura stessa non si scopra che hanno presentato una denuncia deliberatamente falsa o malevola.

0.5.3.2 *Procedura informale*

Secondo la procedura informale, il membro del personale interessato può:

- a) rivolgersi direttamente al presunto autore del comportamento inappropriato;
- b) coinvolgere una persona di fiducia di sua scelta, compreso un rappresentante del personale;
- c) coinvolgere il proprio responsabile gerarchico, per una immediata azione da parte sua; o
- d) coinvolgere il Consigliere sociale.

0.5.3.3 *Procedura formale*

Se ritiene che la procedura informale non sia adatta o se essa è stata infruttuosa, il membro del personale interessato può richiedere al Direttore Generale delle Risorse umane o al suo sostituto l'adozione di misure (provvisorie) appropriate. Il Direttore generale o il suo sostituto trattano tali richieste celamente, con serietà ed in maniera riservata. Se necessario, il Direttore generale o il suo sostituto possono segnalare la questione all'organo competente al fine di valutare l'avvio di una indagine amministrativa interna.

0.5.3.4 I responsabili che vengono a conoscenza di un comportamento inappropriato che non può essere affrontato in maniera adeguata attraverso una loro immediata azione segnalano senza ritardo tale comportamento al Direttore Generale delle Risorse umane o al suo sostituto, che decidono sul seguito da dare in conformità all'articolo 0.5.3.

0.5.3.5 Altri membri del personale che vengono a conoscenza di un comportamento inappropriato possono segnalare tale comportamento al proprio responsabile gerarchico o, se necessario, direttamente al Direttore Generale delle Risorse umane o al suo sostituto. Si applicano di conseguenza le norme relative alla protezione del personale che denuncia violazioni dei doveri professionali.

0.6 **Uso delle risorse della BCE**

I membri del personale rispettano e proteggono i beni di proprietà della BCE. Tutte le attrezzature e gli strumenti, di qualsiasi natura, sono forniti dalla BCE per finalità esclusivamente professionali, salvo nei casi in cui l'uso privato sia consentito ai sensi delle pertinenti norme interne contenute nel Business Practice Handbook ovvero sulla base di un'autorizzazione speciale da parte del Direttore generale delle Risorse umane o del suo sostituto. I membri del personale adottano tutte le misure ragionevoli ed appropriate per limitare i costi, in modo che le risorse disponibili possano essere utilizzate nella maniera più efficiente.

0.7 **Attuazione**

0.7.1 Fatto salvo l'articolo 0.4.2, l'Ufficio di conformità e governance, insieme al Direttore generale delle Risorse umane o al suo sostituto, può emanare direttive generali sull'interpretazione ed applicazione del quadro etico.

0.7.2 I membri del personale possono chiedere all'Ufficio di conformità e governance, o al Direttore generale delle Risorse umane o al suo sostituto, nei casi in cui essi siano competenti a decidere, di fornire orientamenti su qualsiasi questione che riguardi l'osservanza del quadro etico da parte del personale. Una condotta del personale che si conformi pienamente all'indicazione fornita dall'Ufficio di conformità e governance o dalla Direzione Generale Risorse umane si presume essere conforme con il quadro etico e non dà luogo ad alcuna procedura disciplinare. Tali indicazioni, tuttavia, non esonerano il personale da alcuna responsabilità ai sensi della legge nazionale.

-
- (*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
 - (**) Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (2019/C 89/03) (GU C 89 dell'8.3.2019, pag. 2).
 - (***) Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (BCE/2016/3) (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 34).»
-

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9953 — CalSTRS/Altitude Group/AI THD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 375/03)

Il 28 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9953. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10003 — DWS/Vertex Bioenergy)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 375/04)

Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M10003. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 375/05)

Il 11 agosto 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9619. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8130 — Imerys/Alteo certain assets)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2020/C 375/06)**

Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8130. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹)

5 novembre 2020

(2020/C 375/07)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1855	CAD	dollari canadesi	1,5478
JPY	yen giapponesi	122,86	HKD	dollari di Hong Kong	9,1922
DKK	corone danesi	7,4467	NZD	dollari neozelandesi	1,7540
GBP	sterline inglesi	0,90450	SGD	dollari di Singapore	1,6014
SEK	corone svedesi	10,2770	KRW	won sudcoreani	1 330,68
CHF	franchi svizzeri	1,0724	ZAR	rand sudafricani	18,6894
ISK	corone islandesi	163,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8331
NOK	corone norvegesi	10,8500	HRK	kuna croata	7,5518
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 901,14
CZK	corone ceche	26,766	MYR	ringgit malese	4,9169
HUF	fiorini ungheresi	357,83	PHP	peso filippino	57,218
PLN	zloty polacchi	4,5134	RUB	rublo russo	91,7450
RON	leu rumeni	4,8648	THB	baht thailandese	36,525
TRY	lire turche	9,9980	BRL	real brasiliiano	6,5906
AUD	dollari australiani	1,6356	MXN	peso messicano	24,5016
			INR	rupia indiana	87,7405

(¹) *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2020

che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione per le quote per il trasporto aereo che gli Stati membri di riferimento devono assegnare a titolo gratuito nel 2020 ad operatori aerei che abbiano effettuato voli dall'UE alla Svizzera

(2020/C 375/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/638/UE della Commissione⁽³⁾ ha stabilito parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
- (2) L'articolo 28 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la deroga temporanea relativa ai voli da e per paesi terzi si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 bis di tale direttiva, solo conformemente ai termini di tale accordo.
- (3) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra⁽⁴⁾ («l'accordo di collegamento») è stato firmato il 23 novembre 2017 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2020.
- (4) L'Allegato I, parte B, dell'accordo di collegamento, sull'ambito di applicazione, prevede che i voli in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo a un aerodromo situato nel territorio svizzero rientrino nell'ambito di applicazione dell'EU ETS.
- (5) Il 18 maggio 2020 la Commissione ha adottato la decisione delegata C(2020) 3107 che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dalla Svizzera. Dopo l'entrata in vigore di tale decisione è necessario apportare le modifiche corrispondenti alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo.
- (6) A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2013 la Commissione ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) di caricare nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo rivedute,

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GUL 122 del 3.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 20).

⁽⁴⁾ GUL 322 del 7.12.2017, pag. 3.

DECIDE:

Articolo unico

L'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea carica nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo rivedute per le quote del trasporto aereo che gli Stati membri di riferimento devono assegnare a titolo gratuito nel 2020 ad operatori aerei che abbiano effettuato voli dall'UE alla Svizzera. Le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo rivedute sono riportate nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

ALLEGATO I

Modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il 2020 conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e della decisione delegata C(2020) 3107 della Commissione

Nota: i valori per il 2020 sono totali e comprendono l'assegnazione iniziale per i voli tra gli aerodromi del SEE e l'assegnazione supplementare per i voli verso la Svizzera e all'interno della Svizzera. Tali valori devono essere inseriti come aggiornamenti nel file XML delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo.

Stato membro: Austria

ETSID	Nome del gestore	2020
440	Austrian Airlines AG	424 300
19210	UIA-VB	3 289
30323	International Jet Management GmbH	157
33061	AVCON JET AG	83
28567	Tupack Verpackungen Gesellschaft m.b.H.	17
25989	The Flying Bulls	16
45083	easyJet Europe Airline GmbH	1 823 642

Stato membro: Belgio

ETSID	Nome del gestore	2020
908	BRUSSELS AIRLINES	285 422
27011	ASL Airlines Belgium	110 688
2344	SAUDI ARABIAN AIRLINES CORPORATION	3 031
32432	EgyptAir	315
29427	Flying Service	271
13457	EXCLU Flying Partners CVBA	81
36269	EXCLU VF International SAGL	22
28582	EXCLU Inter-Wetail c/o Jet Aviation Business Jets AG	14

Stato membro: Bulgaria

ETSID	Nome del gestore	2020
29056	Bulgaria Air	81 265
28445	BH AIR	41 204

Stato membro: **Croazia**

ETSID	Nome del gestore	2020
12495	Croatia Airlines hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.	88 551

Stato membro: **Cipro**

ETSID	Nome del gestore	2020
7132	Joannou & Paraskevaides (Aviation) Limited	30

Stato membro: **Cechia**

ETSID	Nome del gestore	2020
859	České aerolinie a.s.	256 608
24903	Smartwings, a.s.	119 819
34430	CAIMITO ENTERPRISES LIMITED	16

Stato membro: **Danimarca**

ETSID	Nome del gestore	2020
9918	Star Air A/S	97 822
32158	Jet Time A/S	37 762
4357	SUN-AIR of Scandinavia A/S	6 021
366	DAT A/S	5 855
142	P/F Atlantic Airways	659
3456	Air Alsie A/S	433

Stato membro: **Finlandia**

ETSID	Nome del gestore	2020
1167	Finnair Oyj	504 434

Stato membro: **Francia**

ETSID	Nome del gestore	2020
227	AIR FRANCE	1 354 329
2850	easyJet Switzerland SA	168 483
27518	ASL AIRLINES FRANCE SA	60 691
10326	NOUVELAIR TUNISIE	3 172

5636	AIR SEYCHELLES	2 478
28237	TWIN JET	2 023
258	ROYAL AIR MAROC	1 331
261	AIR MAURITIUS LIMITED	796
22432	QATAR AMIRI FLIGHT	276
159	TAG AVIATION SUISSE	147
1855	MIDDLE EAST AIRLINES - AIRLIBAN S.A.L.	40
19696	LYRECO	33
5432	SAUDI OGER	32
4790	AIRBY	25
30067	BONGRAIN BENELUX	23
4306	ACCOR SA	15
1976	MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING COMPANY LIMITED	14
7028	THE DOW CHEMICAL COMPANY	34
26287	ALTONA	7

Stato membro: **Germania**

ETSID	Nome del gestore	2020
1776	Deutsche Lufthansa AG	2 152 188
28944	Germanwings GmbH	381 116
36121	European Air Transport Leipzig GmbH	358 714
1389	TUIfly GmbH	216 669
824	Condor Flugdienst GmbH i.I.	205 740
1652	Korean Air Lines Co., Ltd	21 582
8272	ASL Airlines (Switzerland) AG	7 448
10201	SunExpress	1 578
10690	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.	1 350
2840	Volkswagen AirService GmbH	498
26466	DC Aviation GmbH	454
1778	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr	431
3647	Adolf Würth GmbH & Co KG	159
2833	Viessmann Werke GmbH & Co KG	85
24270	Montenegro Airlines	62
18991	SAP SE	30
567	OBO JET-Charter GmbH	24
14557	Steiner-Film Inh. Siegfried Steiner e.K.	19
967	DAS Direct Air Service GmbH & Co. KG	14

1323	WEKA Flugdienst GmbH	14
6667	Bombardier Aerospace Corporation	13
30605	Wheels Aviation Limited	10
516	Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim	9
14658	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	66
31614	Bombardier Transportation GmbH	11
32953	HeidelbergCement AG	17
037070	Trevo Aviation Ltd.	26
12648	Pacelli-Beteiligungs GmbH & co. KG	4
6802	Aero Personal s.a de c.v.	9
24784	Samsung Techwin Co., Ltd.	2
16761	Jetflight Aviation Inc.	1
33706	Arcas Aviation GmbH & Co. KG	10
35418	Challenge Aero AG	3
34984	AMC Aircraft Management Concept	1

Stato membro: **Grecia**

ETSID	Nome del gestore	2020
20514	AEGEAN AIRLINES S.A.	396 441
34624	OLYMPIC AIR	208 654
31109	SKY EXPRESS S.A.	3 001

Stato membro: **Irlanda**

ETSID	Nome del gestore	2020
132	Aer Lingus Limited	583 592
23828	EMC Ireland	98
29120	Ven Air	13
32096	Prime Aviation JSC	10
2079	Owens-Illinois General inc	6

Stato membro: **Italia**

ETSID	Nome del gestore	2020
34831	Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A.	1 025 637
8484	SIRIO S.p.A.	361
31311	MSC Aviation SA	27

Stato membro: **Lettonia**

ETSID	Nome del gestore	2020
23085	A/S "AirBaltic Corporation"	192 796
21470	Smartlynx Airlines	9 207

Stato membro: **Lussemburgo**

ETSID	Nome del gestore	2020
1781	LUXAIR	54 596
26052	Global Jet Luxembourg	306

Stato membro: **Malta**

ETSID	Nome del gestore	2020
256	Air Malta plc	181 862
34461	Comlux Malta Ltd.	72

Stato membro: **Paesi Bassi**

ETSID	Nome del gestore	2020
1640	Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.	784 194
2723	Transavia Airlines B.V.	409 478
1005	El Al Israel Airlines Ltd	1 272
2440	Shell Aircraft Limited	29
29439	Liberty Global Europe Management B.V.	27

Stato membro: **Norvegia**

ETSID	Nome del gestore	2020
22212	Norwegian Air Shuttle ASA	827 543

Stato membro: **Polonia**

ETSID	Nome del gestore	2020
1763	POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA	226 673
36143	Enter Air spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	132 870

Stato membro: **Portogallo**

ETSID	Nome del gestore	2020
2656	Transportes Aéreos Portugueses, S.A.	525 241
23781	Netjets Transportes Aereos SA	4 460
32417	Ibis Participações e Serviços Ltda	3

Stato membro: **Romania**

ETSID	Nome del gestore	2020
2658	S.C. TAROM S.A.	136 559

Stato membro: **Spagna**

ETSID	Nome del gestore	2020
1475	IBERIA LAE SA OPERADORA SU	792 702
30190	Vueling Airlines, S.A.	824 304
9345	Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U.	252 480
11309	Swiftair SA	16 917
6101	Edelweiss Air AG	15 813
32000	Privilege Style	13 215
27226	Executive Airlines, S.L.	321
4402	Gestair, S.A.	251
28586	Go ahead international	23
29804	PUNTO FA S.L.	18
31936	SQUADRON AVIATION SERVICES, LTD	2
4470	INDUSTRIAS TITAN, S.A.	12
36637	Alba Star, S.A.	26 142
40052	Evelop Airlines, S.L.	25 785

Stato membro: **Svezia**

ETSID	Nome del gestore	2020
2351	Scandinavian Airlines System SAS	1 327 208
21450	Braathens Regional Aviation AB	56 569
1116	Försvarsmakten	93

Stato membro: **Regno Unito**

ETSID	Nome del gestore	2020
00590	BRITISH AIRWAYS PLC	1 349 506
30131	TUI Airways Limited	741 335
07532	Jet2.com Limited	303 689
5453	Flybe Limited	223 596
12669	BA CITYFLYER LIMITED	37 799
26351	Air Kilroe Limited (operante con la denominazione Eastern Airways)	24 054
04744	Titan Airways Limited	9 460
1673	Kuwait Airways Corporation	6 307
17692	ONUR AIR TASIMACILIK A.S	2 495
1801	MALAYSIA AIRLINES BERHAD	1 098
7618	Gama Aviation (UK) Limited	508
26684	TAG AVIATION UK LTD	471
18224	Uzbekistan Airways	149
29929	ETIHAD AIRWAYS	232
201	Air Canada	172
7521	Formula One Management Limited	148
6064	Dubai Air Wing	91
33204	INEOS Aviation Limited	119
23881	Executive Jet Management, Inc.	62
6323	Banline Aviation Ltd	41
9962	ICELAND FOODS LTD	28
1905	3M Company	17
8849	Honeywell International, Inc.	14
3991	Sioux Company Ltd	14
31943	AMGEN INC.	6
20894	KOHLER CO	6
33938	AMAC Corporate Jet AG	7
4025	Embraer SA	7
29824	EIE Eagle Inc. Est.	4
3751	The Procter & Gamble Company	6
31508	AL SALAM 319LTD	3
28494	SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG	289 088
1703	Learjet Inc.	4
27893	Merck & Co Inc	3

36153	Bayham Limited	8
34153	Cayley Aviation Ltd.	2
46235	easyJet UK Limited	1 165 113
2782	United Airlines, Inc.	1 304
31095	NetJets Aviation Inc.	44
29471	ExecuJet Europe AG	137
2463	Singapore Airlines Limited	23 065

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Case M.9989 — BB Holding Investment/Duferdofin-Nucor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 375/09)

1. In data 28 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- BB Holding Investment S.A. («BB Holding Investment», Lussemburgo),
- Duferdofin-Nucor S.r.l. («Duferdofin-Nucor», Italia), controllata congiuntamente da BB Holding Investment S.A. e Nucor European Holdings BV.

BB Holding Investment acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Duferdofin-Nucor.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BB Holding Investment: gestione di società operanti nei settori dell'energia, del trasporto marittimo e dell'acciaio, dove opera principalmente nel commercio/distribuzione di prodotti siderurgici.
- Duferdofin-Nucor: produzione e distribuzione di prodotti di acciaio al carbonio, quali blumi, billette e tondi, e prodotti lunghi lavorati, in particolare profilati pesanti (travi).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9989 — BB Holding Investment/Duferdofin-Nucor

(¹) GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(²) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT